

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/2016

OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE ADOTTATO CON D.C.C. N. 110/2013: CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI E PARERI, APPROVAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2001.

L'anno **duemilasedici** questo giorno di **mercoledì diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **18:00** in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1 FIORINI STEFANO	X		10 BUSSOLARI LAURA	X	
2 RUSSO ERNESTO	X		11 BEGHELLI ILARIA	X	
3 BAI NORMA	X		12 NICOTRI LUCA	X	
4 DALL'OMO DAVIDE	X		13 TADDIA MASSIMO		X
5 TORCHI PATRIZIA	X		14 LELLI STEFANO		X
6 FOLLARI MARIO		X	15 NOBILE DOMENICO		X
7 MARTIGNONI ELISABETTA	X		16 GAMBERINI DAVIDE	X	
8 LORENZINI LUCA	X		17 BADIALI MATTEO	X	
9 FAVARON FULVIO		X			

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: TORCHI PATRIZIA, NICOTRI LUCA, BADIALI MATTEO.

Partecipa in funzione di Segretario Generale la Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Rispetto all'appello iniziale risultano entrati i Consiglieri Nobile, Lelli e Follari ed usciti i Consiglieri Dall'Omo e Beghelli.

Ad inizio trattazione del presente punto abbandona i lavori la Consigliera Torchi. Presenti n. 12 Consiglieri.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: OCCHIALI DANIELA, BUCCELLI GIUSEPPE, DEGLI ESPOSTI GIULIA, ANSALONI ALESSANDRO.

OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE ADOTTATO CON D.C.C. N. 110/2013: CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI E PARERI, APPROVAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2001.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamata la Delibera del Consiglio comunale n. 46 del 24.06.2015 di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del Bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex D.P.R. n. 194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011, della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e del programma delle Opere Pubbliche;

Premesso che:

- l'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*), prevede che i Comuni adottino la classificazione acustica del territorio comunale secondo le zone di cui alla tabella 1 del medesimo DPCM, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti;
- la Legge 26 ottobre 1995 n° 447 (*Legge quadro sull'inquinamento*), stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
- la Regione Emilia Romagna, in attuazione dell'art. 4 della sopra citata Legge 447/95, ha disciplinato la materia con L.R. n° 15 del 9 maggio 2001 (*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*), prevedendo, fra l'altro, l'obbligo per i Comuni di approvare la classificazione acustica del territorio comunale, secondo le procedure individuate al comma 2 dell'art. 3 della Legge Regionale stessa, così come modificato dall'art. 44 della L.R. 31/2002;
- ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/2001, la Giunta Regionale, con deliberazione n° 2053 del 9 ottobre 2001, ha emanato una direttiva per l'individuazione dei criteri e delle condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, individuando in essa le modalità operative e la metodologia per le attribuzioni delle classi in rapporto alle varie zone del territorio, sia per gli ambiti urbani consolidati che per gli ambiti destinati a nuove previsioni insediative;
- i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno (ora confluiti per fusione nel Comune Valsamoggia), Monte San Pietro e Zola Predosa hanno attivato una funzione sovracomunale per l'elaborazione in forma associata della pianificazione territoriale e l'istituzione dell'Ufficio di Piano mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione Rep. 32/2006, delle Convenzioni di Rinnovo del medesimo Ufficio di Piano, Rep. 14/2010 e Rep. 20/2013 con scadenza il 31 dicembre 2016;
- all'Ufficio di Piano Area Bazzanese sono stati affidati i servizi e le prestazioni tecniche attinenti alla pianificazione urbanistica, con l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 (PSC, RUE, POC) e delle loro successive varianti oltre che la elaborazione/rielaborazione della classificazione acustica del territorio comunale;

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni

- il Comune di Zola Predosa non è ancora dotato di classificazione acustica comunale;
- il Comune dispone di un Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 7 maggio 2008 da intendersi abrogato, salvo che per le parti applicabili in via transitoria, come specificato nella parte dispositiva del presente atto;
- a seguito dell'adozione del Piano Strutturale Comunale - PSC (nello specifico, per il Comune di Zola Predosa, adottato con delibera C.C. N° 24 del 27/03/2013), i Comuni facenti parte dell'Associazione Area Bazzanese hanno adottato il Piano di Classificazione Acustica Comunale in relazione alle previsioni del PSC con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente di:
 - Bazzano n. 100 del 19/12/2013;
 - Castello di Serravalle n. 92 del 20/12/2013;
 - Crespellano n. 112 del 19/12/2013;
 - Monte San Pietro n. 77 del 18/12/2013;
 - Monteveglio n. 68 del 16/12/2013;
 - Savigno n. 104 del 17/12/2013;
 - Zola Predosa n. 110 del 23/12/2013;
- nel corso del mese di dicembre 2013 tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione Area Bazzanese hanno approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi della Legge Regionale N. 20/2000 e ss.mm.ii. con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente di:
 - Bazzano n. 101 del 19/12/2013;
 - Castello di Serravalle n. 99 del 20/12/2013;
 - Crespellano n. 113 del 19/12/2013;
 - Monte San Pietro n. 78 del 18/12/2013;
 - Monteveglio n. 69 del 16/12/2013;
 - Savigno n. 105 del 17/12/2013;
 - Zola Predosa n. 111 del 23/12/2013;

Richiamata la L.R. n. 1 del 07/02/2013, avente ad oggetto: "Istituzione del Comune di Valsamoggia", mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna", ai sensi della quale (art. 1) il Comune di Valsamoggia è stato istituito a decorrere dal 1/1/2014;

Dato atto che:

- gli elaborati costitutivi del Piano di Classificazione acustica sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e consultazione previste per lo strumento urbanistico generale;
- gli uffici preposti hanno provveduto alla pubblicazione dell'Avviso di deposito del Piano di Classificazione Acustica adottato, nelle forme di legge, ed in particolare si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 44 del 12/02/2014;
- tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione Area Bazzanese e l'Unione dei Comuni Valle del Samoggia hanno provveduto alla pubblicazione dello stesso avviso sui rispettivi Albi pretori, nonché sui siti Internet dei rispettivi Enti nei termini prescritti;
- il termine previsto per la presentazione delle osservazioni è fissato dalla Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 in 60 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione del relativo avviso di deposito e pertanto è decorso il 14 aprile 2014;
- nei termini assegnati, in relazione al territorio comunale di Zola Predosa, non è pervenuta alcuna osservazione da parte di privati, come risultante dallo specifico allegato alla presente deliberazione "Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate";
- le osservazioni presentate da privati negli altri Comuni dell' Area Bazzanese riguardano prevalentemente i singoli Comuni e le proposte di decisione sulle medesime sono illustrate e motivate nel sopra richiamato Quadro di sintesi;
- in data 04/03/2014 con nota Prot.n. 3960/2014 il Piano di Classificazione Acustica adottato è stato inviato ad ARPA ed AUSL per la Richiesta parere ai sensi dell' art. 3, L.R. 9/5/2001 n. 15;

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni

- i suddetti pareri, a seguito della trasmissione di integrazioni e precisazioni, sono stati acquisiti al prot. n. 2369/2015 del 21/05/2015 e n. 2833/2015 del 16/06/2015 (AUSL) e al prot. n. 2016/2015 16/06/2015 (ARPA), pareri, questi, conservati agli atti dell'Ufficio di Piano presso l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e meglio descritti nello specifico allegato alla presente deliberazione "Quadro di sintesi delle risposte ai pareri espressi da ARPA E AUSL";

Richiamate le valutazioni/segnalazioni d'ufficio dei competenti servizi tecnici dei Comuni, inviate con nota prot. n. 12667/2014 del 27/05/2014 (Comune di Zola Predosa), prot. n. 28581/06-09 del 07/07/2014 e prot. n. 45091/06-09 del 11/09/2015 (Comune di Valsamoggia), prot. n. 17331/2014 del 29/10/2014 e prot. n. 12963/2015 del 03/08/2015 (Comune di Monte San Pietro), pervenute agli atti della Unione Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia con prot. n. 9356/2014 del 29/05/2014 (Comune di Zola Predosa), prot. n. 12190/2014 del 07/07/2014 e prot. n. 4596/2015 del 16/09/2015 (Comune di Valsamoggia), prot. n. 18652/2014 del 30/10/2014 e prot. n. 3766/2015 del 03/08/2015 (Comune di Monte San Pietro), nonché le valutazioni/segnalazioni dell'Ufficio di Piano Area Bazzanese prot. 3551/2015 del 22/07/2015, valutazioni/segnalazioni tutte elencate nello specifico allegato alla presente deliberazione "Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate";

Fatto constare che le osservazioni, le valutazioni/segnalazioni d'ufficio ed i pareri presentati sono stati opportunamente esaminati da parte dell'A.T.I. incaricata della redazione degli strumenti urbanistici (PSC e RUE) e del Piano di Classificazione Acustica la quale, con la collaborazione degli Uffici Tecnici dei Comuni e dell'Ufficio di Piano, ha formulato le proposte di risposta e controdeduzione, nonché redatto gli atti tecnici conseguenti, e che il risultato di detto lavoro è stato esplicitato nello specifico allegato alla presente deliberazione "Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate" oltre che negli elaborati tecnici depositati agli atti del Servizio competente;

Richiamato il Piano di Classificazione acustica adottato con deliberazione Consiliare n. 110 del 23/12/2013;

Richiamati altresì :

- il Piano strutturale-PSC e il Regolamenti urbanistico Edilizio RUE vigenti, nonché la Variante al RUE adottata con D.C.C. n. 33 del 17/06/2015, approvata contestualmente al presente Piano, con separato provvedimento;

- gli elaborati "Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate" prot. 3255/2016 del 09/02/2016 contenente le risposte e controdeduzioni alle osservazioni presentate da parte di privati e degli uffici comunali competenti e "Quadro di sintesi delle risposte ai pareri espressi da ARPA E AUSL" prot. 28637/2015 del 19/11/2015, contenente le risposte ai pareri di Arpa e Ausl sopra citati, predisposto dall'A.T.I. incaricata; acquisiti su supporto cartaceo e informatico firmati digitalmente, nonché allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, rispettivamente sub "A" e sub "B";

- gli elaborati trasmessi dall'Ufficio di Piano associato, predisposti dall'A.T.I. incaricata costituenti il Piano di Classificazione Acustica dei Comuni dell'Area Bazzanese (conformi a quanto definito dagli elaborati "Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate" e "Quadro di sintesi delle risposte ai pareri espressi da ARPA E AUSL" sopra citati), acquisiti su supporto cartaceo e informatico firmati digitalmente in data 19/11/2015, al prot. 28637/2015 e in data 09/02/2016 al prot. 3255/2016, che, anche se non materialmente allegati al presente Provvedimento, ne costituiscono parte integrante e restano in atti depositati presso la competente Area Tecnica e costituiti da:

- Relazione, prot. 28637/2015;
- Regolamento di attuazione, prot. 3255/2016;
- Tavola 1A Stato di fatto (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 1B Stato di fatto (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 1C Stato di fatto (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 2A Stato di progetto (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni

- Tavola 2B Stato di progetto (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 2C Stato di progetto (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 3A Sintesi della Classificazione Acustica (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 3B Sintesi della Classificazione Acustica (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 3C Sintesi della Classificazione Acustica (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;

Precisato che pur trattandosi di Piano di Classificazione Acustica elaborato in forma associata dall'intera Area Bazzanese, il presente atto è relativo esclusivamente all'ambito amministrativo e territoriale di competenza del Comune di Zola Predosa;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della classificazione acustica in oggetto secondo le procedure citate in premessa, decidendo in ordine alle osservazioni, valutazioni/segnalazioni d'ufficio ed ai pareri presentati, secondo quanto proposto nei suddetti quadri di sintesi, allegati integranti e sostanziali del presente deliberato, e per le motivazioni ampiamente riportate nelle relazioni di controdeduzione in questi sviluppate;

Richiamati:

- il DPCM 1 marzo 1991;
- la Legge 26 ottobre 1995 n° 447;
- il DPCM 24 novembre 1997;
- il DPR 18 novembre 1998 n° 459;
- la L.R. 9 maggio 2001 n° 15;
- la direttiva della Giunta regionale n° 2053 del 9 ottobre 2001;
- l'art. 3, 2° comma della L.R. 15/2001, come sostituito dall'art. 44 della L.R. 31/2002;
- la L.R. 24 marzo 2000 n° 20, nel testo vigente;
- il Piano Strutturale Comunale adottato con DCC n. 24/2013 e approvato con D.C.C, n. 111/2013;

Rilevato che, ai sensi dell' art. 39 del D.Lgs 33/2013 lo schema della presente proposta di deliberazione è pubblicato sul sito internet comunale nella sezione Amministrazione Trasparente, preliminarmente alla sua approvazione;

Dato atto che il presente oggetto è stato presentato e discusso nelle sedute di Commissione Urbanistica in data 19/01/2016 e 10/02/2016;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore d'area competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1) Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di **approvare** l'elaborato "*Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate*" prot. 3255/2016 del 09/02/2016 contenente le risposte e controdeduzioni alle osservazioni presentate da parte di privati e degli uffici comunali competenti e l'elaborato "*Quadro di sintesi delle risposte ai pareri espressi da ARPA E AUSL*" prot. 28637/2015 del 19/11/2015 contenente le risposte ai pareri di Arpa e Ausl sopra citati, predisposti dall'A.T.I. incaricata, acquisiti su supporto cartaceo e informatico firmati digitalmente ed allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali rispettivamente sub "A" e sub "B";

2) **Di approvare** gli elaborati trasmessi dall'Ufficio di Piano associato, predisposti dall'A.T.I. incaricata costituenti il Piano di Classificazione Acustica dei Comuni dell'Area Bazzanese, conformi a quanto definito dagli elaborati "*Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate*" e "*Quadro di sintesi delle risposte ai pareri espressi da ARPA E AUSL*" sopraccitati; elaborati questi acquisiti su supporto cartaceo e informatico firmati digitalmente in data 19/11/2015, al prot. 28637/2015 e in data 09/02/2016 al prot. 3255 che, anche se non materialmente allegati al presente Provvedimento, ne costituiscono parte integrante e restano in atti depositati presso la competente Area Tecnica, costituiti da:

- Relazione, prot. 28637/2015;

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni

- Regolamento di attuazione, prot. 3255/2016;
- Tavola 1A Stato di fatto (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 1B Stato di fatto (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 1C Stato di fatto (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 2A Stato di progetto (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 2B Stato di progetto (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 2C Stato di progetto (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 3A Sintesi della Classificazione Acustica (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 3B Sintesi della Classificazione Acustica (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;
- Tavola 3C Sintesi della Classificazione Acustica (scala 1:10.000), prot. 28637/2015;

3) Di far constare che:

- a) entro trenta giorni dall'approvazione del Piano copia della Classificazione acustica deve essere trasmessa alla Città Metropolitana per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5 della L.R. 15/2001, ai fini del coordinamento tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini;
- b) ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 15/2001, le imprese hanno l'obbligo di verificare la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della L. 447/95 e, in caso di superamento dei richiamati valori, predisporre ed inviare al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di Risanamento contenente modalità e tempi di adeguamento;
- c) per effetto della presente approvazione, le parti del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 7 maggio 2008, viene abrogato, pertanto è inefficace dall'entrata in vigore del Piano di zonizzazione Acustica qui approvato, ad eccezione delle parti applicabili in via transitoria di seguito specificate;
- d) transitoriamente e fino all'approvazione del redigendo Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, (in via residuale all'art.11 del Regolamento oggetto di approvazione) continua ad applicarsi l'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 7 maggio 2008;
- e) successivamente con determinazione dirigenziale saranno approvati gli allegati tecnici e documentali da presentare in allegato alle domande di autorizzazione/o comunicazioni e, fino ad allora, limitatamente alle sole parti che individuano tali allegati, continuano ad applicarsi gli artt. 11 e 12 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 7 maggio 2008 per le corrispondenti tipologie di attività;
- f) che la presente approvazione è relativa esclusivamente all'ambito amministrativo e territoriale del Comune di Zola Predosa, pur trattandosi di strumento elaborato in forma associata in forza delle Convenzioni sopra richiamate;

4) Di stabilire che successivamente all'approvazione della classificazione acustica, qualora si evidenzino le criticità individuate dal Piano, il Comune provvederà alla redazione del Piano di Risanamento acustico approvato di cui all'art. 5 della medesima L.R. 15/2001 laddove necessario ai sensi dell'art. art. 7 della Legge n. 447 del 1995;

5) Di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio on line;

6)Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>>

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni

Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito consiliare, i cui punti salienti sono di seguito riportati:

Il Capogruppo di Forza Italia **Stefano Lelli** interviene per sottolineare che gli pare incomprensibile la disciplina che regola le eventuali sanzioni in cui incorre l'Ente Pubblico, rispetto a quelle previste per il cittadino privato. Nel caso di superamento dei limiti definiti dal piano, il privato deve intervenire immediatamente con le opere di mitigazione, all'Ente pubblico, invece, viene concesso più tempo per agire. Non comprende questa impostazione culturale che garantisce una sorta di "primato" al Pubblico; per questo motivo non approveranno il Piano.

Il Consigliere **Luca Lorenzini** del Partito Democratico interviene per precisare che questo aspetto dipende da un Regolamento sovraordinato al quale ci si deve attenere. Informa che il suo Gruppo consiliare voterà favorevolmente ritenendo il Piano di classificazione acustica un ulteriore strumento utile per una pianificazione urbanistica ottimale. Ringrazia i tecnici che in diverse sedi hanno esposto sempre tali argomenti in maniera chiara e precisa.

Il **Sindaco** precisa che nel Piano sono state riportate indicazioni date a livello nazionale e regionale; chiaramente a livello locale si sono fatte preventivamente scelte a livello di pianificazione urbanistica che dovrebbero scongiurare l'eventualità della problematica del comfort acustico chiamato in causa.

Il Capogruppo di Forza Italia **Stefano Lelli** ribadisce che ritiene iniqua la logica utilizzata ed esprimeranno voto contrario.

- Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 12 Consiglieri;
n. 10 voti favorevoli
n. 02 voti contrari (Lelli, Nobile)
n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 12 Consiglieri;
n. 10 voti favorevoli
n. 02 voti contrari (Lelli, Nobile)
n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni

Il Responsabile Area3 - Gestione del Territorio

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 11/02/2016

Il Responsabile
F.to LORRAI MAURO
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di non rilevanza contabile.

ZOLA PREDOSA, 12/02/2016

Il Responsabile
F.to SANTI MANUELA
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 17/02/2016

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Elisabetta Martignoni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Daniela Olivi

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 22/02/2016 per quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA, 22/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Daniela Olivi

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Divenuta esecutiva il 03/03/2016 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ZOLA PREDOSA, 03/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Olivi

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo

ZOLA PREDOSA , 22/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Daniela Olivi

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni

COMUNI DI MONTE SAN PIETRO, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
QUADRO DI SINTESI DELLE RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

SOMMARIO

OSSERVAZIONI D'UFFICIO RELATIVE ALLA CARTOGRAFIA	1
UFFICIO DI PIANO AREA BAZZANESE - UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO, SAMOGGIA	1
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	2
COMUNE DI VALSAMOGGIA – LOCALITÀ BAZZANO	10
COMUNE DI VALSAMOGGIA – LOCALITÀ CASTELLO DI SERRAVALLE	11
COMUNE DI VALSAMOGGIA – LOCALITÀ CREPELLANO	13
COMUNE DI VALSAMOGGIA – LOCALITÀ MONTEVEGLIO	15
COMUNE DI VALSAMOGGIA – LOCALITÀ SAVIGNO	16
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	18
OSSERVAZIONI D'UFFICIO RELATIVE ALLA NORMATIVA	21
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	21
COMUNE DI VALSAMOGGIA	29
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	31
OSSERVAZIONI PRESENTATE DA PRIVATI	31

OSSERVAZIONI D'UFFICIO RELATIVE ALLA CARTOGRAFIA

UFFICIO DI PIANO AREA BAZZANESE - UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO, SAMOGGIA		
N.	Osservazione	Risposta
1	<p><i>La nascita del Comune di Valsamoggia ha accorpato, per fusione, i preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno.</i></p> <p><i>Le tavole definitive del Piano di classificazione acustica dovranno rappresentare i confini del Comune di Valsamoggia e non quelli dei preesistenti comuni.</i></p>	<p>Si accoglie l'osservazione e si modifica la cartografia come richiesto nell'osservazione.</p>
2	<p><i>Nel comune di Monte San Pietro in località Chiesa Nuova è indicata con classe acustica V di progetto un'area che il PSC approvato identifica come ECO.</i></p> <p><i>Riclassificare tale area con classe acustica omogenea con l'intorno (classe IV in fregio alla via Bazzanese e classe III per la parte restante).</i></p>	<p>Si accoglie l'osservazione e si modifica la cartografia attribuendo all'ambito individuato a destinazione produttiva nel PSC adottato e successivamente modificato in fase di approvazione la classe acustica III.</p>
3	<p><i>In fregio alla Via Landa in località Rivabella non è individuata la fascia di classe IV che interessa il territorio comunale di Zola Predosa.</i></p> <p><i>Riportare la fascia di classe IV in fregio alla Via Landa ove mancante.</i></p>	<p>Si accoglie l'osservazione e si modifica la cartografia come richiesto nell'osservazione.</p>
4	<p><i>In località S. Martino in Casola (Monte S. Pietro) con la recente adozione della Variante al RUE il Comune ha provveduto ad individuare un'area in cui è prevista la "delocalizzazione" della Scuola per l'infanzia dall'attuale sito.</i></p> <p><i>E' opportuno procedere ad individuare in classe I di progetto l'area su di cui è prevista la scuola dell'infanzia in quanto già con l'adozione della Variante al RUE l'area assume tale destinazione</i></p>	<p>Si accoglie l'osservazione e si modifica la cartografia come richiesto nell'osservazione.</p>

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

N.	Contributi presentati	Risposte
MSP.1 MSP.2	<p>NOTA 1 - In Piazza e Via della Pace e nella zona circostante il Municipio vengono svolte, durante tutto l'anno, diverse manifestazioni temporanee (organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale e/o Proloco). Inoltre durante l'anno scolastico è luogo di ritrovo di bambini/ragazzi nelle ore pomeridiane con relativi schiamazzi. Si fa notare che sulla piazza si affaccia anche lo stabile comunale ove è insediata la biblioteca.</p> <p>Sarebbe opportuno attribuire una classe consona alle attività e modalità di vita quotidiana; si propone di attribuire una classe III o forse IV se non in conflitto con altre situazioni.</p> <p>NOTA 2 - Edificio non più utilizzato come scuola, attualmente non si è decisa la destinazione futura</p>	<p>Nell'ambito individuato dal PSC con la sigla COL.C.a sono presenti 3 edifici che presentano funzioni specifiche (biblioteca comunale, ex scuola e Municipio).</p> <p>Nel piano di classificazione acustica si conferma la classe I per l'area su cui è localizzata la biblioteca comunale; per l'area su cui insiste l'ex scuola – in considerazione della presenza dell'infrastruttura viaria - è attribuita la classe IV, mentre è attribuita la classe III all'area su cui è localizzata la sede del Municipio.</p>
MSP.3	<p>NOTA 3 - Zona residenziale esposta alla viabilità/parcheggi per la fruizione delle scuole pubbliche e della sede comunale.</p> <p>Si propone di attribuire una classe III in coerenza con le note precedenti</p>	<p>In considerazione della localizzazione dell'ambito residenziale si conferma la classe acustica II solo per una parte dell'area già in classe II nella versione adottata.</p>
MSP.4 MSP.5 MSP.6 MSP.7	<p>I cimiteri attivi:</p> <ul style="list-style-type: none">- NOTA 4 Calderino (prospiciente via Landa),- NOTA5 Monte San Giovanni (prospiciente Via Lavino),- NOTA6 Montepastore (prospiciente Via Lavino)- NOTA 7 Monte San Pietro "vecchia" (Via Landa) <p>presentano salti di più di una classe, che teoricamente dovrebbero essere valutate per apportare opere di mitigazione.</p> <p>Si propone di attribuire una classe II o III, se non in contrasto con la normativa, in quanto alcuni ricadono o sono a contatto con la fascia IV dovuta alle strade prospicienti; oppure sono inseriti nelle zone agricole di classe III. Si consideri che non sono mai state segnalate problematiche o proteste da parte della cittadinanza riguardo un disturbo percepito nella frequentazione degli spazi interni alle mura (che probabilmente già costituiscono barriere all'intrusione di rumore).</p>	<p>La normativa chiarisce che in questa classe rientrano le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc., ma non sono citati i cimiteri.</p> <p>Premesso quindi che per le aree cimiteriale non sussiste l'obbligo di attribuzione della I classe, al fine di evitare potenziali "criticità acustiche" per le aree in oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">- MSP.4: si attribuisce la classe acustica IV alla parte più vicina all'infrastruttura viaria (classe acustica IV) mentre alla parte più lontana dalla strada si attribuisce la classe acustica III;- MSP.5: si attribuisce la classe acustica IV – per la parte prospiciente l'infrastruttura viaria – e la classe III alla restante parte;- MSP.6: si attribuisce la classe acustica IV all'area oggetto dell'osservazione;- MSP.7: si attribuisce la classe acustica III all'area oggetto dell'osservazione.

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
	<i>Si chiede i chiarire se i cimiteri non più attivi per la sepoltura ma aperti al pubblico per visita alle tombe, devono avere una classe I. I cimiteri NON attivi sono: San Martino, San Lorenzo, Montemaggiore, Amola, Pradalbino, Monte Severo, Mongiorgio, San Chierlo. Da verificare e lasciare nelle classi più opportune e/o in quelle attribuite agli ambiti che circondano l'area</i>	Come per le aree cimiteriali attive (si veda la risposta all'osservazione MSP.5) , si propone l'attribuzione della stessa classe acustica degli ambiti in cui sono localizzati.
MSP.8	<i>NOTA 8 - La fascia di edifici esistenti fronte via Lavino crea di fatto una sorta di barriera fisica tale da mitigare gli effetti negativi della strada nei confronti degli edifici scolastici. Si richiede di studiare una soluzione di contiguità di classi adeguata allo stato di fatto e conseguentemente la possibilità di permanere in tale situazione; anche perché le condizioni morfologiche dell'ambiente urbano non consentirebbe la realizzazione di ulteriori opere di mitigazione.</i>	Si conferma la classe I per l'area su cui è localizzata la scuola media di Calderino. Tra l'ambito della scuola a la classe IV attribuita alla fascia di 50 m prospiciente l'infrastruttura viaria è creata una fascia in classe III tale da limitare il "salto di scala" tra l'area in classe I e la classe IV.
MSP.9	<i>NOTA 9 - Il complesso edilizio è stato realizzato pochi anni fa (2009). È abbastanza lontano dalla via Lavino. Tra gli edifici e la strada vi sono un parcheggio e un ampio giardino della scuola stessa. Ad oggi non sono state segnalate problematiche da parte del corpo docente o di altri circa un disturbo ricevuto dalla viabilità stradale Si richiede di studiare una soluzione di contiguità di classi adeguata allo stato di fatto e conseguentemente la possibilità di permanere in tale situazione.</i>	Si conferma la classe acustica I, limitandola all'area su cui insiste l'edificio adibito a scuola.
MSP.10	<i>NOTA 10 - L'edificio (che ospita Scuole medie ed elementari) è prospiciente la via Lavino. Ad oggi non sono state segnalate problematiche da parte delle insegnanti o di altri circa un disturbo ricevuto dalla viabilità stradale. Si richiede di studiare una soluzione di contiguità di classi adeguata allo stato di fatto e conseguentemente la possibilità di permanere in tale situazione. Si richiede inoltre di verificare se sia necessario predisporre un piano di risanamento o la necessità di realizzare opere di mitigazione</i>	Si conferma la classe acustica per l'area su cui insiste l'attrezzatura scolastica. (si riporta l'art.8 del Regolamento: Laddove si accerti il superamento dei valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti e differenziali), in coerenza con quanto previsto al comma 5 dell'art. 10 della legge n. 447/1995, è fatto obbligo al responsabile di predisporre e presentare un piano di risanamento di cui all'art. 13 per il contenimento e l'abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate con il DMA 29.11.2000)

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
MSP.11	<i>NOTA 11 - L'edificio, (recentemente ristrutturato), è prospiciente la via Amola, è circondato a nord ovest e sud da zona agricola in classe III, ma il terreno molto acclive non viene intensamente coltivato, pertanto non vi sono fonti sonore impattanti nell'intorno della struttura. Ad oggi non sono state segnalate problematiche da parte delle insegnanti o di altri circa un disturbo ricevuto dalla viabilità stradale. Si richiede di studiare una soluzione di contiguità di classi adeguata allo stato di fatto e conseguentemente la possibilità di permanere in tale situazione</i>	Si conferma la classe I per l'ambito oggetto dell'osservazione. Non si rendono necessari interventi di mitigazioni acustica considerate le condizioni morfologiche del terreno su cui insiste l'edificio scolastico. La normativa chiarisce che può essere individuato un salto di più di una classe tra zone confinanti qualora vi siano discontinuità morfologiche o presenza di schermi acustici che producono un adeguato decadimento dei livelli sonori.
MSP.12	<i>NOTA 12 - Edificio non più utilizzato come scuola, attualmente non si è decisa la destinazione futura (potrebbe essere civile abitazione). Si richiede di attribuire una classe idonea</i>	In considerazione dell'attuale assenza di usi e della possibile destinazione d'uso futura si conferma la classe III per l'ambito oggetto dell'osservazione.
MSP.13	<i>NOTA13 - Centro Civico temporaneamente adibito a scuola materna.</i>	Trattandosi di situazione temporanea si conferma la classe acustica II di progetto all'area oggetto dell'osservazione.
MSP.14	<i>NOTA 14 Area che potrebbe essere destinata (in una futura variante urbanistica) all'edificazione di nuova struttura scolastica</i>	Vedere il riscontro all'Osservazione n. 4 presentata dall'Ufficio di piano, relativa alla stessa tematica
MSP.15	<i>NOTA 15 – NI.FO srl: nella vigente classificazione questa zona era in cl. IV. Trattandosi di insediamento posto nelle vicinanze di ambiti residenziali appare opportuno mantenere la cl. IV. Si chiede di eliminare cl. V e ripristinare la cl. IV</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce la classe acustica IV all'area oggetto dell'osservazione
MSP.16 MSP.17 MSP.18 MSP.19	<i>Nelle aree antistanti le Parrocchie di Calderino (Nota 16), Monte San Giovanni (Nota 17), Montepastore (Nota 18), San Martino (Nota 19), si svolgono in momenti diversi dell'anno le feste parrocchiali (manifestazioni temporanee), inoltre queste aree sono utilizzate a scopi ricreativi per l'estate ragazzi (con notevoli schiamazzi dei bambini), quindi la cl. I appare non appropriata. Inoltre tali aree ricadono nella fascia di incidenza stradale cl. IV.</i>	Premesso che non esiste un obbligo normativo per includere dette aree in classe I, in quanto la normativa non cita esplicitamente le aree parrocchiali come aree in cui la quiete rappresenta un elemento fondamentale per la loro fruizione, si modificano gli elaborati come di seguito descritto: - MSP16si attribuisce la classe acustica IV e III all'area oggetto dell'osservazione - MSP.17si attribuisce la classe acustica IV – per la parte prospiciente l'infrastruttura viaria – e la classe III all'area oggetto dell'osservazione - MSP.18si attribuisce la classe acustica IV all'area oggetto dell'osservazione

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
		- MSP.19si attribuisce la classe acustica III all'area oggetto dell'osservazione
	<p><i>Si chiede di chiarire se i parchi urbani devono essere inseriti in cl. I. Molte aree del parco fluviale ricadono nella fascia stradale cl. IV. Appare opportuno verificare il tema onde evitare obblighi di risanamento. Nella classificazione vigente non erano in cl. I. (NB: forse vanno anche definiti ed identificati)</i></p> <p><i>Si richiede di attribuire una classe idonea, valutando normativamente quanto corretto. Eventualmente si può inserire una specifica nota nella relazione per poter mantenere inalterate le attuali condizioni (senza la necessità di fare un piano di risanamento.</i></p>	<p>La normativa stabilisce che ai parchi urbani – intesi come aree verdi localizzate nelle aree urbanizzate - venga attribuita la classe acustica I.</p> <p>Per i parchi fluviali invece, proprio in considerazione della loro localizzazione, si attribuisce la classe dell'ambito in cui sono inseriti (classe III e IV per la parte più prospiciente l'infrastruttura viaria.).</p>
	<p><i>Si chiede di chiarire se le parrocchie devono normativamente essere in cl. I, allora evidenziare in cartografia le parrocchie di: San Lorenzo in Collina, Montemaggiore, Padova di Ronca, San Chierlo, Monte Severo Amola. verifica normativa ed eventuale inserimento in cartografia.</i></p>	<p>Non esiste un obbligo normativo per includere dette aree in classe I, in quanto la normativa non cita esplicitamente le parrocchie come aree in cui la quiete rappresenta un elemento fondamentale per la loro fruizione. Pertanto non si ritiene di attribuire alle aree richiamate la classe I ma la classe prevalente dell'ambito in cui sono inserite.</p>
MSP.20	<p><i>NOTA 20 – Area verde di proprietà della Parrocchia di Monte San Giovanni utilizzata a scopi ricreativi nonché per l'estate ragazzi (con notevoli schiamazzi dei bambini), quindi la cl. I appare non appropriata. Inoltre tali aree ricadono nella fascia di incidenza stradale cl. IV.</i></p> <p><i>Si richiede di attribuire una classe idonea adeguata all'utilizzo dell'area, possibilmente senza che vi sia un salto maggiore di una classe (se non vi sono vincoli normativi). si propone di confermare la cl. IV così come già prevista nella vigente classificazione 2004.</i></p>	<p>Non esiste un obbligo normativo per includere detta area in classe I, in quanto la normativa non cita esplicitamente le parrocchie come aree in cui la quiete rappresenta un elemento fondamentale per la loro fruizione. Pertanto si attribuisce la classe acustica IV – per la parte prospiciente l'infrastruttura viaria – e la classe III all'area oggetto dell'osservazione.</p>
MSP.21	<p><i>NOTA 21 – Edificio di proprietà della Parrocchia di Monte San Giovanni utilizzato a civile abitazione e per scopi ricreativi nonché per l'estate ragazzi (con notevoli schiamazzi dei bambini).</i></p> <p><i>Si richiede di attribuire una classe idonea adeguata all'utilizzo dell'area, possibilmente senza che vi sia un salto maggiore di una classe (se non vi sono vincoli normativi). si propone di confermare la cl. IV così come già prevista nella vigente classificazione 2004</i></p>	<p>Si accoglie l'osservazione si attribuisce la classe acustica IV all'area in oggetto.</p>

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
MSP.22	<i>NOTA 22 – CALDERINO via Lavino 17 Centro di medicina generale (per prelievi e ambulatori medici) ricadono nella fascia della cl. IV per la strada provinciale. Non si segnala la necessità di attribuire particolari classi basse (mai avute lamentele della cittadinanza)</i>	Si prende atto della segnalazione e si conferma la classe acustica IV, in relazione al fatto che la struttura non prevede degenze.
MSP.23	<i>NOTA 23 – MONTEPASTORE via Lavino 540 (ex scuola non più utilizzata) oggi usato come Centro Civico e utilizzato anche come ambulatorio per medico di base. Ricade nella fascia della cl. IV per la strada provinciale. da verificare se la normativa prevede qualche rispetto. Non si segnala la necessità di attribuire particolari classi basse (nessuna lamentela della cittadinanza)</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisca la classe acustica IV.
MSP.24	<i>NOTA 24 – MONTE SAN GIOVANNI via Vicenza 4, locali del Comune utilizzati come ambulatorio medico di base ricadono nella fascia della cl. IV per la strada provinciale. Non si segnala la necessità di attribuire particolari classi basse (nessuna lamentela della cittadinanza)</i>	Si conferma la classe IV per l'ambito oggetto della segnalazione.
MSP.25	<i>NOTA 25 (VILLA MARIA VITTORIA) – la struttura nella vigente classificazione ha una cl. I, nella nuova non è stata valutata come tale e ricade nella fascia della cl. IV per la strada provinciale (NB: non si tratta di strutture sanitarie). Verificare la normativa se può permanere in cl. IV (mai pervenute lamentele dell'utenza/ospiti)</i>	Si conferma la classe della stesura adottata. La normativa chiarisce che in questa classe rientrano le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici.
MSP.26	<i>NOTA26 (VILLA FRANCIA) – la struttura nella vigente classificazione ha una cl. I, nella nuova non è stata valutata come tale e ricade nella fascia della cl. IV per la strada provinciale (NB: non si tratta di strutture sanitarie) verificare la normativa se può permanere in cl. IV (mai pervenute lamentele dell'utenza/ospiti)</i>	Si conferma la classe della stesura adottata. La normativa chiarisce che in questa classe rientrano le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici.
MSP.27	<i>NOTA 27 – l'insediamento ha caratteristiche del ciclo produttivo e delle attività svolte che risulta compatibile ed assimilabile agli ambiti</i>	Si attribuisce la classe acustica IV all'area oggetto dell'osservazione e si inserisce in classe IV anche l'area sud dell'ambito, attualmente in classe III.

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
	<i>misto produttivo – residenziale. Non sono mai state evidenziate problematiche o proteste dagli insediamenti civili limitrofi. Si propone di confermare la cl. IV così come già prevista nella vigente classificazione 2004.</i>	
MSP.28	<i>NOTA 28 – nella vigente classificazione ha una cl. IV, oggi è stata prevista in cl. III. Si propone di confermare la cl. IV così come già prevista nella vigente classificazione 2004</i>	Si accoglie l'osservazione e si modifica la cartografia come richiesta nell'osservazione (classe IV).
MSP.29	<i>NOTA 29 - nella vigente classificazione ha una cl. IV, oggi è stata prevista in cl. II. Si propone di confermare la cl. IV così come già prevista nella vigente classificazione 2004 Considerato però che la zona circostante è passata a cl. III a cl. II, risulta opportuno studiare una soluzione che non preveda salti di più di una classe. (si tratta di un'area che ospita un ristorante).</i>	Si ritiene opportuno assegnare all'area la classe acustica III
MSP. 30	<i>NOTA 30 – nella vigente classificazione ha una cl. IV, oggi è stata prevista in cl. III. si propone di confermare la cl. IV così come già prevista nella vigente classificazione 2004 (si tratta di un distributore carburanti).</i>	Si accoglie l'osservazione e si modifica la cartografia come richiesta nell'osservazione (classe IV).
MSP.31	<i>NOTA 32 – zona produttiva mista con presenza anche di residenze: è stata messa in cl. V, aveva una cl. IV che appare più appropriata al fine di tutelare anche gli aspetti residenziali. si propone di confermare la cl. IV così come già prevista nella vigente classificazione 2004.</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce la classe acustica IV all'area in oggetto.
MSP.32	<i>NOTA 31 – zona in cui verrà probabilmente realizzata una piscina privata all'aperto aperta al pubblico (ad oggi conclusa favorevolmente la Conferenza dei Servizi, Autorizzazione Unica in fase di rilascio dal SUAP). Si richiede di attribuire una classe idonea adeguata all'utilizzo dell'area secondo normativa (ARPA HA Già RICHIESTO LA VALUTAZIONE ACUSTICA ENTRO 40 GIORNI DALL'INIZIO DELL'ATTIVITA').</i>	Si conferma la classe della stesura adottata.

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
MSP.33	<i>NOTA 33 – zona produttiva mista con presenza anche di residenze: è stata messa in cl. V, aveva una cl. IV che appare più appropriata al fine di tutelare anche gli aspetti residenziali si propone di confermare la cl. IV così come già prevista nella vigente classificazione 2004</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce la classe acustica IV all'area in oggetto.
MSP.34	<i>NOTA 34 - centro sportivo con: campi da calcio, campetto da basket, palazzetto dello sport, parco giochi, bocciofila, sala polivalente per attività ricreative/feste private e pubbliche. Valutare se opportuno estendere la cl. IV anche a tutte le zone e strutture del centro sportivo</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce la classe acustica IV all'area in oggetto.
MSP.35	<i>NOTA 35 – Parcheggio davanti alla COOP (Ponte Rivabella), nel quale viene allestito un luna-park temporaneo. Si richiede la verifica normativa e urbanistica</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce la classe acustica IV all'area in oggetto.
MSP.36	<i>NOTA 36 – questa area non risulta avere livelli sonori elevati da cl. V. Si richiede la verifica normativa e urbanistica</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce la classe acustica IV all'area in oggetto.
MSP.37	<i>NOTA 37 – zona produttiva mista con presenza anche di residenze: è stata messa in cl. V, aveva una cl. IV che appare più appropriata al fine di tutelare anche gli aspetti residenziali. Si propone di confermare la cl. IV così come già prevista nella vigente classificazione 2004</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce la classe acustica IV all'area in oggetto.
MSP.38	<i>NOTA 38 – zona produttiva mista con presenza anche di residenze: è stata messa in cl. V, aveva una cl. IV che appare più appropriata al fine di tutelare anche gli aspetti residenziali limitrofi. Attualmente non vi sono attività insediate (uno dei due fabbricati soggetti a fallimento, FIL srl, è stato acquistato da privato; mentre i fabbricati della DUR-CROM srl sono sottoposti ancora a procedimento fallimentare non alienati). Si propone di confermare la cl. IV così come già prevista nella vigente classificazione 2004</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce la classe acustica IV all'area in oggetto.
MSP.39	<i>NOTA 39 – In questa zona sono presenti sia abitazioni sia attività</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce la classe acustica IV all'area in

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
	<i>produttive. Nella vigente classificazione la zona rientra tutta nella fascia cl. IV per la strada provinciale. Si propone di confermare la cl. IV così come già prevista nella vigente classificazione 2004</i>	oggetto.
MSP.40	<i>Località Chiesa Nuova. È stata attribuita la classe acustica II ad un'area – benché residenziale – di dimensioni estremamente ridotte e localizzata perlopiù in territorio rurale. si ritiene opportuno ri-assegnare la classe III.</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce la classe acustica III.
MSP.41	<i>Località Chiesa Nuova. Riallineare classe acustica II con il perimetro del TU</i>	Si accoglie l'osservazione e si modifica l'errore materiale.
MSP.42	<i>Riperimetrare la classe acustica IV inserendo anche parte della via Amola</i>	Si accoglie l'osservazione e si adegua la cartografia.
MSP.43	<i>Località Ponte di Rivabella. Considerata la vicinanza ad una zona in classe IV e le ridotte dimensioni dell'area oggetto dell'osservazione, attribuire la classe IV.</i>	Si accoglie l'osservazione e si adegua la cartografia.
MSP.44	<i>In località Calderino attribuire la classe III all'area indicata in cartografia, al fine di creare una fascia cuscinetto – in classe acustica III - tra l'ambito produttivo e l'ambito residenziale</i>	Si accoglie l'osservazione e si adegua la cartografia.
MSP.45	<i>Località San Martino. Attribuire la classe acustica III alle aree oggetto dell'osservazione MSP.45.</i>	Si accoglie l'osservazione e si adegua la cartografia.

COMUNE DI VALSAMOGGIA – Località BAZZANO		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
BZ.1	<i>NOTA 1: Parziale conflitto tra classe I° e classe III°/II°/IV° (scuola elementare)</i>	La classe I è stata limitata alla porzione dell'ambito su cui è localizzato il locale della scuola, mentre alla restante parte dell'ambito - su cui insiste il locale adibito a palestra scolastica e l'area del cortile - è stata attribuita la classe II.
BZ.2	<i>NOTA 2: Potenziale conflitto tra la classe IV assegnata al Viale dei Martiri e le attrezzature collettive presenti.</i>	In considerazione dell'analisi sulla mobilità condotta per la redazione del PSC – in particolare l'analisi dei flussi di traffico esistenti e "futuri" per tutta l'area bazzanese – si è attribuita al viale del Martini/ SP78 dall'intersezione con la SP27 a Monteveglio, fino al confine nord di Bazzano, la classe acustica III. Di conseguenza sono state eliminate le fasce di pertinenza acustica lungo la via SP78.
BZ.3	<i>NOTA 3: Potenziale conflitto tra la classe I assegnata all'infrastruttura scolastica e la zona del centro storico in classe III.</i>	Si conferma la classe acustica I per l'ambito che ospita l'attrezzatura scolastica. Considerata la posizione dell'edificio non si rilevano comunque criticità acustiche.
BZ.4	<i>NOTA 4: Conflitto tra classe I° e classe III° (cimitero di Bazzano)</i>	Si attribuisce all'area del cimitero la classe acustica III.
BZ.5	<i>NOTA 5: Conflitto tra classe V° dell'ambito produttivo e la classe III° dell'ambito residenziale – individuato nel PSC con la sigla AUC.</i>	Si conferma per l'ambito residenziale la classe acustica III ma si interpone tra questa e la zona in classe V propria dell'ambito produttivo, una zona in classe IV per un'ampiezza di 50 m. Nel caso specifico la presenza di edifici produttivi, posti ad una distanza inferiore dei 50 m, svolgendo un'importante funzione di schermo acustico per l'insediamento – ha permesso di ridurre la fascia al primo fronte degli stessi.
BZ.6	<i>NOTA 6: Località Magazzino</i>	Si confermano le attribuzioni delle classi V – per l'ambito produttivo – e III per l'insediamento residenziale.
BZ.7	<i>NOTA 7: Capoluogo - Parziale conflitto tra classe II° e classe IV°/III</i>	Nello stato di fatto la porzione di insediamento individuato in cartografia con la sigla B7.Z è stata attribuita la classe acustica II, mentre al territorio circostante - territorio rurale - la classe acustica III. Nello stato di progetto, in considerazione della previsione del tracciato della "nuova bazzanese" (classe acustica IV di progetto) alla medesima porzione di territorio è stata attribuita la classe acustica III. Pertanto si confermano le attribuzioni delle classi acustiche definite nella versione adottata del Piano.

COMUNE DI VALSAMOGGIA – Località BAZZANO		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
Varie	<i>In legenda manca descrizione corrispondente a tratteggi colori marrone e bordeaux</i>	Nella tavola dello stato di fatto è riportato con un tratteggiato marrone il perimetro del territorio urbanizzato mentre nella tavola dello stato di progetto è riportato anche il perimetro dello territorio urbanizzato.
	<i>manca individuazione di eventuale "Parco"</i>	Negli elaborati grafici è stata attribuita la classe acustica I solo ai parchi di rilevanza comunale.
	<i>errori grafici vari</i>	Si provvede a correggere eventuali errori grafici presenti nelle tavola del piano.

COMUNE DI VALSAMOGGIA – Località CASTELLO DI SERRAVALLE		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
CS.1	<i>NOTA 1: Verificare la possibilità di eliminare e/o limitare il conflitto acustico tra la classe acustica III e la classe V attribuita all'ambito produttivo.</i>	Si attribuisce ai due ambiti individuati in cartografia la classe acustica III e si interpone tra questi e la zona in classe V propria dell'ambito produttivo, una zona in classe IV per un'ampiezza di 50 m. Nel caso specifico la presenza di edifici produttivi, posti ad una distanza inferiore dei 50 m, svolgendo un'importante funzione di schermo acustico per l'insediamento – ha permesso di ridurre la fascia al primo fronte degli stessi.
CS.2	<i>NOTA 2: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica III (area residenziale) e la classe V.</i>	Si introduce tra la zona in classe V propria dell'ambito produttivo e la zona in classe III, una zona in classe IV per un'ampiezza di 50 m. Nel caso specifico la presenza di edifici produttivi, posti ad una distanza inferiore dei 50 m, svolgendo un'importante funzione di schermo acustico per l'insediamento – ha permesso di ridurre la fascia al primo fronte degli stessi.
CS.3	<i>NOTA 3: Attribuire la classe acustica IV, comprensiva di una fascia di 50 metri per ambo i lati, alla via Berlinguer (SP) e attribuire alla via Sant'Apollinare, anch'essa comprensiva di una fascia di 50 metri ambo i lati, la classe acustica III.</i>	Si modificano gli elaborati come richiesto dall'osservazione.
CS.4	<i>NOTA 4: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica V e la classe III.</i>	In considerazione del tipo di attività svolta, si attribuisce all'ambito identifi-

COMUNE DI VALSAMOGGIA – Località CASTELLO DI SERRAVALLE		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
		cato con la sigla IP.nc nel PSC localizzato in territorio rurale la classe acustica III, uniformandola alla classe propria del territorio rurale.
CS.5	<i>NOTA 5: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica V e la classe III.</i>	Si attribuisce all'area oggetto dell'osservazione la classe acustica IV per la parte prospiciente l'infrastruttura viaria e la classe III per la restante parte.
CS.6	<i>NOTA 6: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra classe I° e classe III° (cimiteri)</i>	Si attribuisce la classe acustica III e IV alle aree oggetto dell'osservazione
CS.7	<i>NOTA 7: Verificare la possibilità di eliminare i conflitti tra le classi I e la classe III nel centro di Castello.</i>	Si confermano le classi I solo per le attrezzature scolastiche, mentre per gli altri ambiti si attribuiscono le classi II e III in considerazione della classe prevalente in cui sono localizzati.
CS.8	<i>NOTA 8: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra classe III e la classe V.</i>	Si confermano le attribuzioni di classe definite nella versione adottata, segnalando che nella tavola dello stato di progetto, in considerazione agli obiettivi di riqualificazione dell'ambito, è stata attribuita alla gran parte dell'ambito la classe acustica III e, per la parte, prospiciente l'infrastruttura viaria, è stata attribuita la classe IV.
CS.9	<i>NOTA 9: Attribuire la classe I alla scuola elementare di Zappolino</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce all'area in oggetto la classe acustica I.
CS.10	<i>NOTA 10: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra classe III e la classe I attribuita all'area del cimitero.</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'area del cimitero uniformandola alla classe III del territorio circostante.
CS.11	<i>NOTA 11: Conflitto tra classe I° e classe IV° (cimitero Ponzano)</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce all'area in oggetto la classe acustica IV.
CS.12	<i>NOTA 12: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra classe V (identificato nel piano comunale con la sigla IP.nc) e la classe III attribuita al territorio rurale.</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce all'area in oggetto la classe acustica IV (per la parte prospiciente l'infrastruttura viaria) e la classe III per la parte più esterna.
CS.13	<i>All'ambito da riqualificare (sigla AR.e nel PSC), localizzato a sud del centro di Castelletto è stata assegnata nella tavola del progetto la classe acustica II: in relazione alla sua collocazione e agli interventi previsti si ritiene più appropriata la classe III</i>	Si attribuisce la classe acustica III alle aree oggetto dell'osservazione.
Varie	<i>In legenda manca descrizione corrispondente a tratteggi colori marrone e bordeaux</i>	Nella tavola dello stato di fatto è riportato con un tratteggiato marrone il

COMUNE DI VALSAMOGGIA – Località CASTELLO DI SERRAVALLE

<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
		perimetro del territorio urbanizzato mentre nella tavola dello stato di progetto è riportato anche il perimetro dello territorio urbanizzato.
	<i>manca individuazione di eventuale "Parco"</i>	Negli elaborati grafici è stata attribuita la classe acustica I solo ai parchi di rilevanza comunale.
	<i>errori grafici vari</i>	Si provvede a correggere eventuali errori grafici presenti nelle tavola del piano.

COMUNE DI VALSAMOGGIA – Località CREPELLANO

<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
CR.1	<i>NOTA 1: Attribuire la classe I alle attrezzature scolastiche presenti (asili, scuole materne)</i>	Agli ambiti oggetto dell'osservazione, individuati con la sigla COL.C.b nel PSC, è stata attribuita la classe acustica I.
CR.2	<i>NOTA 2 Attribuire la classe I all'ambito COL.C.A/P su cui insiste l'edificio adibito a asilo nido (piano terra) e struttura sanitaria (primo piano).</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce – nella tavola dello stato di fatto la classe I all'area su cui insiste l'edificio oggetto dell'osservazione. Nella tavola dello stato di progetto si attribuisce la classe acustica II all'area strettamente contigua, in continuità con la classe II – di progetto, attribuita agli ambiti di nuovo insediamento ivi localizzati.
CR.3	<i>NOTA 3: La segnalazione è riferita ad un'area localizzata nel Comune di Monte San Pietro e quindi esterna alla propria competenza territoriale.</i>	Si veda la risposta all'osservazione MSP.37
CR.4	<i>NOTA 4. Attribuire la classe acustica IV all'area oggetto dell'osservazione al fine di evitare il potenziale conflitto acustico con la zona in classe V di progetto attribuita alla previsione di insediamento produttivo.</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce la classe IV – stato di fatto - all'area oggetto dell'osservazione
CR.5	<i>NOTA 5: Potenziale conflitto acustico tra l'attrezzatura scolastica (scuola media) di via IV novembre e la zona in classe IV dell'infrastruttura stradale. Potenziale conflitto acustico tra la classe I attribuito alla casa di riposo</i>	Si confermano per entrambi gli ambiti la classe I e – solo per l'ambito della scuola – si limita la classe I all'area su cui insiste l'edificio, escludendo pertanto l'area del parcheggio a cui è attribuita la classe IV e III.

COMUNE DI VALSAMOGGIA – Località CREPELLANO

N.	Contributi presentati	Risposte
	<i>e la classe III attribuita al territorio circostante.</i>	
CR.6	<i>NOTA 6:Attribuire la classe III al cimitero di Pragatto e di Crespellano</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce, nella tavola dello stato di fatto la classe acustica III alle aree dei due cimiteri. Ne progetto, invece, in considerazione delle previsioni urbanistiche di nuovi ambiti residenziali, si assegna all'ambito del cimitero di Crespellano la classe acustica II.
CR.7	<i>NOTA 7: Potenziali conflitti acustici tra le attrezzature collettive presenti a Calcara – a cui è stata attribuita la classe I con la classe acustica circostante (la classe acustica III)</i>	Si conferma la classe acustica I solo per l'ambito su cui è localizzata l'attrezzatura scolastica, mentre agli altri ambiti, in considerazione del tipo di funzione che svolgono, della localizzazione e della classe acustica circostante, è stata attribuita la classe III (cimitero) e classe II.
CR.8	<i>NOTA 8: Potenziale conflitto tra la zona in classe V, localizzata a Calcara e il suo intorno.</i>	Si accoglie l'osservazione e si attribuisce la classe acustica III all'ambito individuato in cartografia.
CR.9	<i>In considerazione del fatto che i lavori sono già in corso di realizzazione è opportuno che tale viabilità venga individuata in classe Acustica IV esistente sia nella tavola relativa allo stato di Fatto che in quella di Progetto.</i>	Si accoglie l'osservazione e si adegua la cartografia.
CR.10	<i>Si chiede di attribuire alla linea SFM, comprensiva di una fascia di 50 m per lato, la classe acustica IV</i>	Si assegna alla linea SFM, dal confine con il comune di Zola Predosa, la classe acustica IV, comprensiva di una fascia di 50 m per lato
Varie	<i>In legenda manca descrizione corrispondente a tratteggi colori marrone e bordeaux</i>	Nella tavola dello stato di fatto è riportato con un tratteggiato marrone il perimetro del territorio urbanizzato mentre nella tavola dello stato di progetto è riportato anche il perimetro dello territorio urbanizzato.
	<i>manca individuazione del Parco De Andrè collegato al parco Nenni e del parco Casini a Pragatto</i>	Negli elaborati grafici è stata attribuita la classe acustica I solo ai parchi di rilevanza comunale.
	<i>errori grafici vari</i>	Si provvede a correggere eventuali errori grafici presenti nelle tavola del piano.

COMUNE DI VALSAMOGGIA – Località MONTEVEGLIO		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
MV.1	<i>NOTA 1: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (casa di riposo) e la classe IV.</i>	Si conferma la classe I per l'ambito oggetto dell'osservazione in quanto l'ambito ospita la casa di riposo con presidio ospedaliero.
MV.2	<i>NOTA 2: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (nuova scuola) e la classe IV.</i>	Si attribuisce, nella tavola dello stato di fatto, la classe acustica I, all'area su cui insiste l'edificio adibito a scuola. Nello stato di progetto si assegna la classe acustica II all'area contermina l'ambito della scuola.
MV.3	<i>NOTA 3: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (cimitero di Oliveto) e la classe III</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'area del cimitero.
MV.4	<i>NOTA 4: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra le classi acustiche I (su cui sono localizzati municipio, il plesso scolastico e il centro San Teodoro) e la classe III e IV.</i>	Si conferma la classe acustica I sulla sola area della scuola mentre si attribuisce la classe acustica III sia all'area su cui è localizzato il municipio e sia la all'area del Centro San Teodoro. Per l'area del parco è stata attribuita la classe II anziché I.
MV.5	<i>NOTA 5: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (area Sagrato) e la classe III</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'area oggetto dell'osservazione.
MV.6	<i>NOTA 6: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (casa di rispo privata Villa Teresa) e la classe III.</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'area oggetto dell'osservazione.
MV.7	<i>NOTA 7: Perimetrare le "aree residenziali" di Ca' Bianca, Ca' Rossa e Ca' Foscolo</i>	La perimetrazione a cui si riferisce l'osservazione è relativa al territorio urbanizzato. Le aree in oggetto sono definite dal PSC come "sub-ambiti" del territorio rurale e pertanto non configurabili come TU (correttamente non riportato negli elaborati grafici)
MV.8	<i>Si chiede di attribuire la classe acustica III all'area del cimitero di Monte Budello</i>	In considerazione della localizzazione dell'area oggetto dell'osservazione (territorio rurale), si attribuisce la classe acustica III.
MV.9	<i>In adeguamento alla perimetrazione del PSC approvato, si chiede di attribuire la classe acustica III all'area oggetto dell'osservazione</i>	Si accoglie l'osservazione e si adegua la cartografia.
Varie	<i>In legenda manca descrizione corrispondente a tratteggi colori marrone e bordeaux</i>	Nella tavola dello stato di fatto è riportato con un tratteggiato marrone il

COMUNE DI VALSAMOGGIA – Località MONTEVEGLIO		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
		perimetro del territorio urbanizzato mentre nella tavola dello stato di progetto è riportato anche il perimetro dello territorio urbanizzato.
	<i>manca individuazione di eventuale "Parco"</i>	Negli elaborati grafici è stata attribuita la classe acustica I solo ai parchi di rilevanza comunale.
	<i>errori grafici vari</i>	Si provvede a correggere eventuali errori grafici presenti nelle tavola del piano.

COMUNE DI VALSAMOGGIA – Località SAVIGNO		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
SV.1	<i>NOTA 1: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (cimitero di San Prospero) e la classe III.</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'area oggetto dell'osservazione
SV.2	<i>NOTA 2: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (attribuita all'area del cimitero) e la classe V attribuita all'ambito identificato con la sigla IP.nc nel Piano comunale.</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'area del cimitero,
SV.3	<i>NOTA 3: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica III e la classe V.</i>	In considerazione dell'attività svolta, si attribuisce all'ambito oggetto dell'osservazione, la classe acustica IV.
SV.4	<i>NOTA 4: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica III e la classe V attribuita all'ambiti identificato con la sigla IP.nc nel Piano comunale.</i>	Si attribuisce la classe acustica IV all'ambito IP.nc per la parte prospiciente l'infrastruttura viaria mentre per la parte più esterna è stata attribuita la classe acustica III.
SV.5	<i>NOTA 5: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica III e la classe V attribuita all'ambiti identificato con la sigla IP.nc nel Piano comunale.</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'ambito IP.nc, uniformandola alla classe III del territorio circostante.
SV.6	<i>NOTA 6: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (attrezzatura scolastica) e la classe III.</i>	Si conferma la classe acustica I per la sola area su cui è localizzato l'edificio scolastico.

COMUNE DI VALSAMOGGIA – Località SAVIGNO		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
SV.7	<i>NOTA 7: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (cimitero) e la classe III.</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'area del cimitero.
SV.8	<i>NOTA 8: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica III e la classe V attribuita all'ambito identificato dal PSC con la sigla IP.nc.</i>	In considerazione dell'attività svolta, si attribuisce la classe acustica III all'area oggetto dell'osservazione
SV.9	<i>NOTA 9: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (cimitero) e la classe III.</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'area del cimitero, uniformandola alla classe III del territorio circostante.
SV.10	<i>NOTA 10: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (cimitero di Querciola) e la classe III.</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'area del cimitero, uniformandola alla classe III del territorio circostante.
SV.11 <u>SV.11</u> <u>bis</u>	<i>NOTA 11: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (attrezzatura scolastica) e la classe III, attribuendo la classe acustica IV, comprensiva di una fascia di 50 metri per ambo i lati, alla via dei Mulini – SP27 dall'intersezione con via Forese e attribuire alla via della Libertà la classe acustica III.</i>	In conformità alla legge regionale si conferma la classe I per l'ambito su cui è localizzata l'attrezzatura scolastica. In adeguamento all'osservazione si modifica la classificazione acustica per la SP 27 – nel tratto compreso tra via della Pace, via della Libertà a sud e via della Libertà a nord – attribuendo alla SP la classe acustica IV e attribuendo a via della libertà (a cui è stata erroneamente attribuita la classe IV nella versione adottata) la classe acustica III.
SV.12	<i>NOTA 12: Merlano Piscina. Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica III e la classe V allineando la classificazione acustica con le scelte urbanistiche (attività per il tempo libero).</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'area oggetto dell'osservazione, in coerenza con le scelte urbanistiche definite dal Piano comunale.
SV.13	<i>NOTA 13: Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (cimitero) e la classe III.</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'area del cimitero, uniformandola alla classe III del territorio circostante.
SV.14	<i>NOTA 14: Manca la perimetrazione di TU.</i>	La perimetrazione a cui si riferisce l'osservazione è relativa al territorio urbanizzato. Le aree in oggetto sono definite dal PSC come "sub-ambiti" del territorio rurale e pertanto non configurabili come TU.
SV.15	<i>Verificare la possibilità di eliminare il conflitto tra la classe acustica I (cimitero) e la classe III.</i>	Si attribuisce la classe acustica III all'area del cimitero, uniformandola alla classe III del territorio circostante.
SV.16	<i>Adeguare la perimetrazione della classe acustica I all'ambito su cui è localizzata la scuola di Casa Bortolani, comprendendo tutto il plesso scolastico.</i>	Si accoglie l'osservazione e si adegua la cartografia.

COMUNE DI VALSAMOGGIA – Località SAVIGNO		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
Varie	<i>In legenda manca descrizione corrispondente a tratteggi colori marrone e bordeaux</i>	Nella tavola dello stato di fatto è riportato con un tratteggiato marrone il perimetro del territorio urbanizzato mentre nella tavola dello stato di progetto è riportato anche il perimetro dello territorio urbanizzato.
	<i>manca individuazione di eventuale "Parco"</i>	Negli elaborati grafici è stata attribuita la classe acustica I solo ai parchi di rilevanza comunale.
	<i>errori grafici vari</i>	Si provvede a correggere eventuali errori grafici presenti nelle tavola del piano.

COMUNE DI ZOLA PREDOSA		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
ZP.1	<i>Asse di attraversamento Urbano via Risorgimento (vecchia SP 569) Il tratto urbano della Via Risorgimento è classificato come strada urbana di tipo E. In diversi tratti è contiguo alla linea SFM BO-Vignola. Verificare che la classificazione e la profondità delle fasce prospicienti siano adeguate alla classificazione indicata e tenendo conto dei tratti dove la linea SFM si allontana dalla via Risorgimento.</i>	Nel tratto che interessa il comune di Zola Predosa, Via Risorgimento è perlopiù una strada Provinciale che richiama consistenti flussi di traffico; pertanto l'inserimento in classe acustica IV nello stato di fatto risulta essere una soluzione coerente con le caratteristiche sopra riportate. In accoglimento all'osservazione si assegna alla linea SFM dall'incrocio con la strada provinciale "nuova bazzanese" fino all'incrocio con via Lunga, comprensiva di una fascia di ampiezza pari a 50 m per lato, la classe acustica IV
ZP.2	<i>Zona residenziale via Masini confine NORD con Anzola dell'Emilia E' presente una zona residenziale confermata anche da PSC e RUE, la classe terza proposta può essere confermata, valutare se sussistono presupposti per una II Classe, anche in relazione alla classificazione assegnata all'attigua urbanizzazione del Comune di Anzola dell'Emilia.</i>	In considerazione della localizzazione dell'ambito – situato lungo la via Masini - si è ritenuto di assegnare la classe acustica III.
ZP.3	<i>Comparto ex D2.10 Ponte Ronca. Terziario direzionale Classe IV acustica derivante da NTA PRG e prescrizione ASL sul PPart. Assegnare IV Classe acustica.(ora classe V)</i>	Accoglibile. Si assegna al comparto ex D2.10 Ponte Ronca la classe acustica IV sia nello stato di fatto sia in quello di progetto.
ZP.4	<i>Area pertinenza Palazzo Albergati</i>	Accoglibile. Si assegna all'area pertinenza del Palazzo Albergati la classe

COMUNE DI ZOLA PREDOSA		
<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
	<i>E' di fatto una zona agricola e sono possibili attività ricreative e di intrattenimento, appare più opportuna classe III. Assegnare III Classe acustica.</i>	acustica III, uniformandola al territorio rurale, anch'esso in classe III (stato di fatto e progetto).
ZP.8	<i>Insedimento alberghiero Hotel Amati, via Roma/Rigosa/SFM E' presente oltre che riconosciuto già dal PRG e ora dal PSC e RUE (AUC.3) un Insediamento alberghiero, al quale andrebbe assegnata almeno una IV classe acustica Verificare possibilità e opportunità di assegnare all'insediamento alberghiero, ora AUC3, la IV classe acustica.</i>	Accoglibile. Si assegna all'area dell'insediamento Hotel Amati la classe acustica IV sia nello stato di fatto che di progetto. Allo stesso modo si assegna la classe acustica IV, sia nello stato di fatto sia in quello di progetto, all'area su cui è ubicato l'Hotel Continental su via Garibaldi.
ZP.9	<i>Areale di riconversione AR.s8 - Riale Nord L'Areale di riconversione Riale Nord è destinato ad ospitare funzioni direzionali, terziarie, commerciali e affini. Nella situazione di progetto dovrebbe assumere una IV classe acustica. Si chiede di verificare condizioni per assegnare una IV classe acustica.</i>	Accoglibile. Nello stato di fatto all'ambito è stata assegnata la classe acustica V, mentre nello stato di progetto, in considerazione degli obiettivi di riqualificazione dell'ambito, si assegna la classe acustica IV.
ZP.10	<i>Centro museale e zona ATPL Cà la Ghironda - Via L. Da Vinci i tratta di complesso museale che ospita attività ricreative e spettacoli, la classe II assegnata appare preclusiva e non è chiaro il perché non si stata assegnata una III cl. Si chiede di verificare condizioni per assegnare una III classe acustica.</i>	Accoglibile. Si assegna la classe acustica III sia nello stato di fatto sia nel progetto.
ZP.11	<i>Centro civico Pertini, via Raibolini 4/4 Il verde retrostante il centro Pertini è stato classificato in Cl.I, ma si tratta di area pertinenziale al centro ove si svolgono attività ricreative e musicali, e non necessita di classe I. Si chiede di verificare condizioni per eliminare la limitazione cl. I e assegnare eventualmente una II classe acustica.</i>	Accoglibile. Si assegna la classe acustica III sia nello stato di fatto sia nel progetto.
ZP.12	<i>Ambito APC.c e AUC3 in via Garibaldi di fronte al Cimitero Valutare l'opportunità di conferire una IV classe vista la presenza di un albergo e di attività artigianali di servizio oltre alla diretta contiguità con tessuto urbano. Si chiede di valutare l'opportunità di conferire una IV classe acustica.</i>	Accoglibile. Si assegna ai due ambiti la classe acustica IV nello stato di progetto.

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

N.	Contributi presentati	Risposte
ZP.13	<p><i>Zona Cimiteriale via Garibaldi</i> <i>La zona cimiteriale è stata posta in I classe acustica. Non è chiaro se in base a disposizioni normative non note all'Ufficio scrivente.</i> <i>Se ciò non dipendesse da fonte normativa, ma discrezionale, si ritiene opportuno assegnare una classe III o II per evitare anche le conseguenti opere di mitigazione scaturenti dal differenziale di due classi acustiche fra l'ambito in esame e quello circostante.</i> <i>Valutare l'opportunità di conferire una III o II classe acustica</i></p>	<p>Accoglibile. Si assegna la classe acustica III e per la porzione prospiciente l'infrastruttura viaria (compresa in una fascia di 50 m dal lato della strada) la classe IV sia nello stato di fatto sia in quello di progetto.</p>
ZP.14	<p><i>Rivabella SP 26 - Stabilimento Metalmobile AR.s11</i> <i>Si tratta di un ambito già in zona D1 che ospita un insediamento produttivo. Il PSC lo colloca in AR.s11. Nello stato di fatto la classe acustica potrebbe essere la V o IV in relazione alla prossimità con l'abitato.</i> <i>Valutare se assegnare una classe IV (o V) nello stato di fatto e l'opportunità di mantenere o meno la III classe nel progetto.</i></p>	<p>Accoglibile. Si assegna all'ambito la classe V nello stato di fatto mentre nel progetto si assegna la classe III e per la parte prospiciente l'infrastruttura viaria (compresa in una fascia di 50 m dal lato della strada) si assegna la classe acustica IV.</p>
ZP.15	<p><i>Centro sportivo e Area delle feste Via dello Sport</i> <i>Dal confine ovest del C4 alla via dello Sport è insediato l'impianto sportivo il palazzetto/piscina (con anche spazi per attività all'aperto, e a nord di questo, l'area per feste e spettacoli itineranti.</i> <i>Pare più consona la cl. IV.</i> <i>Valutare l'opportunità di conferire una IV classe acustica.</i></p>	<p>Accoglibile. Si assegna all'ambito la classe IV sia nello stato di fatto sia in quello di progetto</p>

OSSERVAZIONI D'UFFICIO RELATIVE ALLA NORMATIVA

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	
<i>Osservazione</i>	<i>Risposte</i>
<p>Definizioni. Non è stato inserito un articolo che riassume tutte le definizioni tecniche, da Legge, che poi si ritrovano nel regolamento stesso (es. "impianti rumorosi" o cos'è la DPIA o DVCA ecc...). Si chiede di inserire l'articolo</p>	<p>L'art. 15 del regolamento riporta già le principali definizioni.</p>
<p>Procedura e modalità di valutazione. Nel titolo la documentazione di previsione di impatto acustico è indicata come DPCA mentre successivamente viene chiamata DPIA. Si ritiene opportuno comunque cercare di uniformare i nomi dei documenti ed il relativo acronimo ai nomi dei documenti indicati dall'art. 8 comma 2 della L. 447/1995 e dall'art. 10 commi 1, 2, 3 della LR.15/2001 Inserire l'acronimo corretto e univoco e uniformare i nomi dei documenti ai nomi già presenti nelle leggi e normative di settore già vigenti</p>	<p>Si uniformano gli acronimi: DPIA = Documentazione di Impatto Acustico DPCA = Documentazione Previsionale del Clima Acustico</p>
<p>Procedura e modalità di valutazione DPIA Correzione errore materiale. Al comma 1 viene citata la DIA come titolo edilizio piuttosto che la SCIA. Sostituire SCIA alla DIA.</p>	<p>Corretto in tutto il Regolamento</p>
<p>Procedura e modalità di valutazione DPIA Correzione errore materiale. Nella D.G.R. n. 673/2004 all'art. 1 co. 2 lett. c) viene prevista la presentazione della DPIA anche per "qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive". Tale obbligo è ancora vigente, la norma è stata variata/integrata/modificata. Come applicarla al meglio per non aggravare moltissime attività? Chiarire bene l'ambito di applicazione della la D.G.R. n. 673/2004 all'art. 1 co. 2 lett. c), potrebbe essere utile per l'utenza e per i tecnici Comunali e SUAP avere una tabella esplicativa che indichi quando sussiste veramente la necessità di presentare la DPIA (eventualmente rimandare anche ai vari commi dello stesso regolamento, es. art. co. 1 lett. e) o c) o h) ecc...); oppure quando si può presentare la dichiarazione/valutazione semplificata come previsto dalla LR 15/01 art.10 co.</p>	<p>In ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione.</p>

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	
<i>Osservazione</i>	<i>Risposte</i>
4 – Si può indicare anche il D.P.R. 227 del 19/10/2011 art. 4	
Procedura e modalità di valutazione DPIA o DVCA. Nel comma 1 e comma 14, potrebbe essere inserita anche l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA, che prevede proprio la matrice acustica quale elemento da verificare all'atto di richiesta di nuove autorizzazioni ambientali o rinnovi di atti in scadenza. Inserire anche l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA. Da valutare se nell'art. 3 lett. A co. 1 , ma anche nella lett. B co. 14 ??	Si tratta di due procedimenti autonomi, soggetti a normative diverse; l'AUA non fa parte della classificazione acustica pertanto si ritiene non corretta il suo inserimento nei commi citati.
Procedura e modalità di valutazione. Comma 1 lettera g) ... ove siano installati impianti rumorosi. Esiste una definizione nel regolamento di "impianti rumorosi"? Sarebbe utile inserire la definizione di impianto o macchinario rumoroso da normativa; inoltre bisognerebbe specificare meglio (più ampio) l'elenco dei macchinari che potenzialmente potrebbero impattare nell'ambiente esterno	Non esiste in normativa una definizione di impianto rumoroso: dal punto di vista del Piano di Classificazione acustica l'azienda nella quale sono presenti gli impianti deve rispettare i limiti acustici della classe in cui è inserita. Dal punto di vista del rumore interno (che non è oggetto del piano di Classificazione acustica) ciascun impianto deve rispettare i livelli di rumorosità previsti dalla normative per gli ambienti di lavoro.
Procedura e modalità di valutazione DPIA Correzione errore materiale. Comma 4 - ...in tali casi in luogo della domanda di rilascio del provvedimento abilitativi comunale è prevista la Denuncia di Inizio Attività Comma 4 - ...in tali casi in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti abilitativi comunali è prevista la Segnalazione certificata di Inizio Attività	Si corregge l'errore materiale
Procedura e modalità di valutazione. Comma 5 nel caso in cui gli interventi non comportino la presenza di sorgenti sonore significative ... si può procedere con una valutazione semplificata come previsto dalla LR 15/01 art.10 co. 4 – Si può indicare anche il D.P.R. 227 del 19/10/2011 art. 4; è possibile prevedere una comunicazione di "attività a bassa rumorosità" di cui all'allegato B del DPR 227/2011 Sarebbe utile aggiungere l'elenco delle attività a bassa rumorosità di cui al DPR 227/2001 co. 4 all. B - nonché prevedere un modulo di dichiarazione nel sezione della modulistica allegati	Poiché l'elenco delle attività è contenuto nel DPR citato, lo stesso non è stato riportato in base al principio (ribadito dalla LR 15/2013) di non duplicazione delle norme. Si inserisce tra gli allegati al Regolamento un modulo per la dichiarazione
Verifica della DPIA chi la fa? Comma 8: si recita genericamente che, nella DPIA, nel caso di in cui siano rispettati i limiti fissati dalla zona... il Comune provvederà ad emanare i necessari provvedimenti. Stesse considerazioni valgono anche per la DVCA Non è chiaro chi controlla la documentazione acustica presentata, ARPA? (si	ARPA esegue il controllo se la documentazione è inserita in una procedura che preveda il suo parere; in questo caso è sufficiente il modulo per il pagamento che viene trasmesso da ARPA stessa. I provvedimenti sono legati alla procedura in cui si inserisce la valutazione: improcedibilità, diniego autorizzazione, richiesta di chiarimenti / integrazioni,

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	
<i>Osservazione</i>	<i>Risposte</i>
devono realizzare specifiche convenzioni o basta l'impegnativa al pagamento?). Quali sono i "necessari provvedimenti"? (ordinanza o lettera raccomandata/PEC?)	ecc.
Procedura e modalità di valutazione. Commi 11, 12, 13 probabile errore: inizialmente è sempre scritto "la documentazione di impatto acustico..." poi si parla di "documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 3..." (art. 5, e art. 6). Correggere secondo quanto stabilito dalla normativa L.R. 15/2001	Si uniformano le diciture
Valutazione di clima acustico DVCA. Nel comma 14 la lett. e) va chiarita meglio: "... ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) in tutti gli altri casi la DPCA non è richiesta. Non risulta chiaro a quale punto precedente ci si riferisce cioè al punto 1 o al 14 stesso, in tal caso e) ed f) non hanno senso. Inoltre è corretto l'acronimo DPCA? Si sta parlando della necessità di produrre la DVCA. Correggere e chiarire	Si eliminano dall'elenco le indicazioni "e) ed f)", in quanto ci si riferisce ai casi da a) a d) sopra elencati e si chiariscono le sigle riportate.
Procedura e modalità di valutazione. Si ritiene che sarebbe utile avere delle tabelle riassuntive con l'elenco degli adempimenti necessari nelle varie fasi dell'attività: Nuova Costruzione, richiesta di conformità edilizia/agibilità, insediamento di attività, cambio dell'attività in essere, Ristrutturazione dell'immobile, ecc... ecc... Anche per quanto attiene al tipo di attività da svolgere, che sia permanente o temporanea, sarebbe utile una tabella riassuntiva dalla quale si possa immediatamente visualizzare l'obbligo o meno dell'autorizzazione, il modulo di domanda da utilizzare in base ai modelli allegati, se va presentata e a quale ente e oppure se va conservata ed esibita al momento dei controlli, tempistica del silenzio assenso e obbligo del parere ARPA Si chiede di inserire tabelle riassuntive in funzione dell'intervento richiesto, di pronta e facile lettura	La documentazione di impatto acustico DPIA deve essere presentata – per tutti i tipi di intervento - in tutti i casi in cui l'intervento comporti un aumento del carico urbanistico (e quindi, potenzialmente, di rumore) oppure un cambio d'uso con inserimento di attività potenzialmente rumorose. Il regolamento norma i casi di presentazione di DPIA e/o di DPCA (interventi diretti e PUA). I casi in cui è richiesta l'autorizzazione sono definiti dalla normativa.
Zone confinanti di diversa classificazione per casi di potenziale incompatibilità. Lettera B "In relazione a potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico...": chi deve fare questi monitoraggi? Il Comune, ARPA? Con quali disponibilità economiche? Nel caso di esposti di cittadini si potrebbe citare il fatto che Arpa deve fornire il supporto	Trattandosi di attività insediate prima della redazione della Classificazione acustica, il monitoraggio deve essere fatto dal Comune, che ha individuato nella Classificazione la situazione di potenziale problematicità. ARPA interviene nel caso di segnalazioni fatte da terzi. Si integra il comma: "In caso di segnalazioni / esposti presentati da terzi, ARPA assiste tecnicamente il Comune, eseguendo le necessarie misure

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

<i>Osservazione</i>	<i>Risposte</i>
<p>tecnico al Comune, ovvero dovrebbe già istituzionalmente provvedere ad eseguire le verifiche fonometriche sul campo Occorre chiarire meglio: 1) Si potrebbe mettere uno specifico art. o comma che preveda l'intervento di ARPA per la verifica con i rilievi fonometrici, anche in caso di esposti per attività che non abbiano ottemperato alla verifica dovuta nei 6 mesi successivi all'approvazione; 2) si potrebbe già individuare con quale provvedimento modalità di obbligo: ordinanza sindacale, e tempistiche nel caso in cui si accerti mediante gli organi di controllo P.M. e ARPA (es. residenti via di una via ...) 3) le attività che non hanno fatto le verifiche, incorrono subito anche in sanzione ? sarebbe utile chiarirlo</p>	<p>fonometriche. Laddove si accerti il superamento dei valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti e differenziali), in coerenza con quanto previsto al comma 5 dell'art. 10 della legge n. 447/1995, è fatto obbligo al responsabile di predisporre e presentare un piano di risanamento di cui all'art. 13 per il contenimento e l'abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate con il DMA 29.11.2000. In caso di mancata presentazione, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione dell'attività, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 euro a 10.320 euro (così come disposto dall'art. 10, comma 3 della legge n. 447/1995)".</p>
<p>Manifestazioni a carattere temporaneo. Nella classificazione vigente vi sono riportate le aree in cui si svolgono le varie manifestazioni popolari e non. Negli ultimi anni si sono aggiunte nuove manifestazioni, le aree si sono leggermente estese (rispetto al 2004). L'Amministrazione comunale non organizza direttamente manifestazioni ma patrocina eventi organizzati da Proloco, Polisportive o Parrocchie, quindi questi soggetti presentano SCIA al SUAP ove è compresa le dichiarazioni inerenti l'acustica. 1) La Legge obbliga di dettagliare graficamente i luoghi destinati alle manifestazioni ? A tal proposito nel comma 16 è anche citato art. 4 co. 1 lett. a) della L. 447/95 ma nel regolamento non sono state inserite le planimetrie delle zone individuate nella classificazione e regolamento vigente 3) Si ritiene opportuno e necessario rimettere le planimetrie delle aree già previste negli allegati; verificandole con le piccole modifiche o estensioni avvenute (es. luna-park svolto nel parcheggio davanti alla COOP e al centro sportivo di Ponte Rivabella di cui all'area 4 / oppure l'area 5 da estendere per manifestazione dei cani da tartufo durante la fiera di Calderino / Montepastore festa dei galletti e medioevale). Risulta anche necessario la verifica ed eventualmente ridefinizione delle zone limitrofe a tali aree, per evitare eventuali incompatibilità a causa di salti di più di una classe (sempre l'art. 4 co. 1 lett. a) prevede che si debbano predisporre piani di risanamento da parte del Comune; vedasi anche nota sottostante all'art. 13).</p>	<p>Si inserisce nella Relazione l'elenco delle aree per manifestazioni a carattere temporaneo con gli stralci cartografici localizzativi.</p>

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Osservazione	Risposte
<p>Manifestazioni a carattere temporaneo. co.20 Le manifestazioni temporanee (es. matrimoni in agriturismo all'aperto, feste parrocchiali, bar ristoranti gelaterie che in estate fanno intrattenimento all'esterno con o senza musica) continuano ad essere tacitamente autorizzate dal SUAP licenze commercio E' corretta la differenza tra i "45 gg. prima dello svolgimento" e i 30 gg. per la formazione del tacito rilascio. E' opportuno che sia chiarito sul modulo di domanda quando e come si forma il silenzio assenso. PROCEDURA DA CHIARIRE E DESCRIVERE: nel tempo passato e recentemente alcuni cittadini hanno richiesto, anche con riferimento alla prescrizioni di cui alla TAB. 2 (vedi punto n. 5), che: per le manifestazioni a carattere temporaneo sia dichiarato, al SUAP con opportuno anticipo la data precisa in cui verranno svolte, onde permettere/concordare eventuali rilievi fonometrici con gli organi competenti al controllo Arpa e PM (per gli orari), questo aspetto va chiarito e va stabilita una corretta procedura (in tal senso risulta necessario concordare con il SUAP tutti gli aspetti). Inoltre il numero di eventi/gg. Max per alcune tipologie di manifestazione sono state raddoppiate (vedi considerazione punto successivo)</p>	<p>45 e 30 gg sono i periodi definiti dalla DGR 45/2001. La modulistica da presentare dovrà essere disponibile anche nel sito del Comune, come "modulo per l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanea". Per quanto riguarda la richiesta dei cittadini, le date sono quelle di cui sopra (richiesta 45 gg prima) e nella domanda devono essere indicate inizio e fine della manifestazione, orari, ecc. Tutte queste indicazioni sono contenute nel facsimile di modulo allegato al regolamento.</p>
<p>Manifestazioni a carattere temporaneo. Orari, numero eventi e durata superiori a quanto previsto dalla D.G.R. 45/2002. Infatti le Tab. 1 e 2 allegate alla DGR parlano di n. max di giorni per sito oltre ad altre discrepanze 1) per le Tab. 1 e 2 si richiede la verifica della correttezza degli orari, n. eventi, durata ecc. rispetto alla normativa D.G.R. 45/2002. A tal proposito si dà atto che l'organo politico ed amministrativo (CPIA), dovrà valutare bene se favorire le esigenze delle attività produttive e/o organizzatori di eventi, o garantire al "massimo" il rispetto delle tutele dei cittadini nella scelta.</p>	<p>Nella tabella presentata in fase di adozione sono rispettati limiti di dB(A), ma si sono proposte maggiori possibilità di durata (5 ore anziché 4), di numero di manifestazioni effettuabili e di orario di chiusura della manifestazione. Nella DGR si dice che le manifestazioni "devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata. La tabella fornisce, in via del tutto indicativa, anche una proposta di durata degli eventi e di numero giornate massime previste." Quindi si tratta di parametri che possono essere modificati in relazione alle scelte delle Amministrazioni. In accoglimento dell'osservazione si adegua la tabella ai limiti della citata D.G.R.</p>
<p>Manifestazioni a carattere temporaneo. Per le manifestazioni che richiedono di andare in deroga, non rispettando Tab. 1 e 2, l'autorizzazione viene rilasciata dal SUAP. risulta opportuno valutare che lo stesso SUAP si convenzioni, se non già fatto, con ARPA per ottenere così il parere. oggetto di convenzione potrebbe anche essere la parte relativa a tutte le fattispecie di "interventi" previsti all'art. 5 (considerato che i tecnici comunali non</p>	<p>Queste informazioni sono già tutte nel facsimile di modulo di richiesta allegato al regolamento: possono essere predisposte tabelle di sintesi per l'operatività degli uffici, ma non si ritiene opportuno inserirle nel testo del regolamento in quanto si ritengono gli articoli relativi all'oggetto già sufficientemente esplicativi.</p>

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	
<i>Osservazione</i>	<i>Risposte</i>
hanno specifiche competenze tecniche in materia acustica). Sarebbe utile avere una tabella esplicativa di riassunto (o integrare le Tab. 1 e 2) con: tipo di manifestazione, attuatore (comune/proloco o privato), cosa deve fare e numero del modulo degli allegati da utilizzare, documentazione da allegare, a chi deve presentare, parere Arpa da ottenere, durata autorizzazione.	
Misurazioni e controlli. Il n. 28 è stato posizionato a fianco del titolo "Misurazioni e controlli": va messo sotto da: " I parametri di misura"	Si corregge l'errore materiale
Misurazioni e controlli. Nei punti 29 e 32 è stato scritto che la domanda va presentata al Sindaco: non va presentata la SUAP ? con tanto di documentazione di impatto acustico da inviare ad Arpa e ottenendone il relativo parere? É il Sindaco che rilascia ? E il Sindaco che emette ordinanza oppure un Responsabile ?	La domanda va presentata al SUAP ed è il responsabile che la rilascia. Si corregge l'articolo.
Piani di Risanamento acustico comunale Nel vigente Reg. è presente un elenco preciso di edifici/aree con criticità, si tratta prevalentemente di proprietà pubbliche 1) Vanno riprese ed aggiornate? 2) in che tempi dall'approvazione dell'aggiornamento in oggetto va realizzato il piano di risanamento ? Da parte di chi e con che fondi Comune o Provincia-Regione 3) se non vi sono obblighi di elencare i siti va benissimo!	Si riportano in relazione le situazioni di criticità che richiedono un Piano di Risanamento. I tempi per il Piano di Risanamento comunale non sono fissati, i fondi sono di norma comunali, a meno di accordi, finanziamenti ad hoc, ecc.
Piani di Risanamento acustico aziendali Art. 9 della L.R. 15/2001 prevede che, entro 6 mesi dall'approvazione del piano, tutte le imprese debbano verificare la compatibilità con i valori di zona - disposizione non segnalata all'interno dell'art 13, quindi non si assolve alla funzione informativa per gli utenti 1) ci sembra opportuno richiamare il termine di 6 mesi, per motivi di informazione e completezza ai cittadini e imprese 2) è obbligatorio e/o facoltativo trasmettere al SUAP, da parte delle attività, una sorta di comunicazione circa l'avvenuta verifica di compatibilità da parte di tecnico in acustica? oppure basta che la documentazione realizzata attestante	Si aggiunge la frase: "Tempi e modalità sono definiti all'art. 9 della L.R. 15/2001 e ss.mm.ii." Le imprese devono inviare al Comune, entro i sei mesi, il Piano di risanamento, che deve essere attuato in 24 mesi. La legge non dice nulla, ma potrebbe essere prevista una comunicazione dell'avvenuta attuazione in modo che l'Amministrazione possa Piani di fare gli eventuali controlli. Si aggiunge un comma per attività escluse: "Non sono tenute alla presentazione del piano di risanamento le attività di cui all'art. 4, comma 1 del DPR 227/2011, Allegato B. Per le attività di cui al comma 2 dello stesso articolo è ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447."

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	
<i>Osservazione</i>	<i>Risposte</i>
l'avvenuta verifica sia mantenuta in sede da esibire agli organi di controllo (possibile anche la versione di "procedura semplificata" ai sensi del DPR 227/2011 ? 3) si potrebbe predisporre un modulo di autodichiarazione per le "attività a bassa rumorosità" di cui all'art. 4 co. 1 e all. del DPR 227/2011 ? le imprese potrebbero tenere questo documento internamente (perché vi è il rischio che molte non verifichino)	
rapporto tra risanamento acustico aziendali e A.U.A. il risanamento acustico aziendali genera l'A.U.A. ? - da chiarire anche con SUAP e PROV 1) nel caso in cui l'attività debba presentare il piano di risanamento, al SUAP diventa obbligatoria presentare l'A.U.A. per la matrice acustica ? (conseguentemente necessita anche la verifica/aggiornamento delle altre matrici: scarichi idrici ed emissioni in atmosfera) 2) quindi il SUAP acquisisce il parere di Arpa e nulla-osta comune, oppure invia anche alla PROV per gestire il tutto ?	AUA e piano di risanamento sono autonomi e indirizzati a diversi elenchi di imprese. Il tema rumore può far parte dell'AUA. Per il PdR si segue la procedura della DGR 45/2002 e la Città Metropolitana non entra nella procedura stessa. Per l'AUA invece è autorità competente.
allegati: moduli di richiesta - al fine di garantire una maggiore chiarezza all'utenza e ai tecnici delle Amministrazioni 1) per ogni modulo allegato potrebbe essere scritto in alto per quale tipologia o in quale caso va utilizzato; 2) per attività edilizia, considerato che il silenzio assenso agisce dopo 20 gg., sarebbe opportuno citarlo nel modulo (negli attuali modelli è citato) 3) per i casi in cui non vi è l'emissione di autorizzazione, silenzio assenso, si potrebbero inserire gli orari in cui è possibile svolgere le attività 4) predisporre un modulo per le attività esistenti che dichiarano di appartenere a quelle previste dall'art. 4 co.1 del DPR 227/2011 5) predisporre un modulo per le attività esistenti attestano la compatibilità dell'attività alla nuova classificazione acustica ed al regolamento (verifica entro i 6 mesi)	Si è effettuata una revisione dei facsimile di moduli: - un modulo unico con opzioni per i cantieri (con indicazione 20 gg per silenzio / assenso) - un modulo unico con opzioni e descrizione contenuti per attività temporanee - un modulo per la dichiarazione di compatibilità acustica - un modulo per le attività a bassa rumorosità - un modulo per le altre attività
ORDINANZE Non c'è un specifico articolo che parla delle ordinanze per tutti i casi del Regolamento (o riassume in casi in cui...) si potrebbe inserire in modo da specificare meglio quando vi è la necessità di emettere Ordinanza, chi Sindaco o Responsabile di settore	Si inserisce il seguente articolo: "Provvedimenti amministrativi e sanzioni Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti e differenziali) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	
<i>Osservazione</i>	<i>Risposte</i>
<p>SANZIONI Non c'è un specifico articolo che parli delle sanzioni, per tutti i vari casi previsti dal Regolamento (o riassume in casi in cui...) 1) si potrebbe inserire una tabella riassuntiva delle sanzioni 2) in alternativa: l'attuale nostro art. 31 è utile lo si potrebbe inserire aggiornandolo con le vigenti norme)</p>	<p>somma da € 516 a € 5.160 (in analogia a quanto disposto dall'art. 10, comma 2 della legge n. 447/1995). In caso di mancata presentazione della documentazioni acustiche nei casi previsti dal presente Regolamento comunale e dal RUE, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 259 a € 10.377 (così come disposto dall'art. 10, comma 3 della legge n. 447/1995)."</p>
<p>Agibilità attività produttive Rapporto tra Agibilità attività produttive: tempistica e documentazione necessaria 1) ad avvenuta approvazione del nuovo regolamento, nei confronti delle attività produttive già insediate da tempo che non hanno ancora richiesto l'agibilità e la richiedono nei 6 mesi previsti dall'art. 9 della LR 15/2001, come ci si deve comportare: si deve attendere la verifica per il rilascio dell'agibilità, la si deve richiedere ad integrazione, si mette una prescrizione oppure non serve nulla? 2) e quando si sarà usciti dai 6 mesi, è necessario fargli dichiarare che hanno ottemperato all'art. 9 LR 15/2001, serve copia nella documentazione dell'agibilità o basta una dichiarazione ?</p>	<p>L'approvazione della classificazione acustica rende obbligatorio l'adeguamento. Ad avvenuta approvazione del Piano di Classificazione acustica può essere pubblicato sul sito comunale un avviso del SUAP che ricorda gli adempimenti necessari.</p>

COMUNE DI VALSAMOGGIA		
Art.	Osservazione	Risposte
5, c. 1	<p>Procedure amministrative e modalità...."</p> <p>E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del permesso di costruzione e della D.I.A, la documentazione di Previsione.....</p> <p>togliere DIA e sostituire con SCIA; aggiungere dopo D.I.A (SCIA), A.U.A (Autorizzazione Unica Ambientale)</p>	<p>Corretta DIA con SCIA. Si ritiene non opportuno l'inserimento dell'AUA che ha una propria procedura indipendente dalla Classificazione acustica.</p>
12	<p>Adeguamento/recepimento contenuti art. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 dei vigenti 5 Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale (vigenti nel Comune di Valsamoggia e adottati dagli ex Comuni)</p>	<p>Si ritiene non necessario l'inserimento dei vigenti regolamenti di polizia urbana e rurale per il principio di non duplicazione normativa.</p>
12, c. 11	<p>Regolamento per le attività temporanee</p> <p>Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.</p> <p>Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere all'Ufficio Ambiente almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. (verificare se i 20 giorni riferiti al silenzio assenso sono per legge o se si può mettere 30 giorni come previsto dalla Bassanini).</p>	<p>Il termine di 20 gg per la presentazione della domanda è indicato dalla DGR 45/2002, così come il termine di 30 gg per la risposta. Si corregge l'articolo inserendo l'indicazione "30 gg".</p>
12, c. 16 e 17	<p>Regolamento per le attività temporanee-Tabella 1</p> <p>Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione. Precisare la fonte normativa da cui deriva la possibilità di deroga a quanto previsto nell'analoga tabella allegata alla DG della RER n. 45 del 21/01/2002</p>	<p>La possibilità di deroga deriva dal fatto che sia nella DGR 42/2002 sia nella L. 447/1995 c'è scritto "di norma", quindi i comuni possono stabilire, motivatamente, propri limiti.</p>
12, c. 20	<p>Regolamento per le attività temporanee</p> <p>Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di</p>	<p>Inserita specifica, forse sarebbe più opportuno chiedere una dichiarazione</p>

COMUNE DI VALSAMOGGIA

Art.	Osservazione	Risposte
	<p>autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 gg. prima dell'inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 gg. prima dell'inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Nel caso in cui la manifestazione venga realizzata nel medesimo luogo e con le stesse modalità dell'anno precedente, unitamente alla domanda potrà essere allegata la relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale presentata in occasione dell'attività svolte in precedenza e già in possesso dell'amministrazione comunale.</p>	<p>che conferma quanto contenuto nella relazione dell'anno precedente (la relazione è già in possesso dell'Amministrazione e non dovrebbe essere richiesta di nuovo)</p>
12	<p>Regolamento per le attività temporanee-Tabella 2 Durata, N. max gg per sito e Limite orario precisare la fonte normativa da cui deriva la possibilità di deroga a quanto previsto nell'analogo tabella allegata alla DG della RER n. 45 del 21/01/2002</p>	<p>La possibilità di deroga deriva dal fatto che sia nella DGR 42/2002 sia nella L. 447/1995 c'è scritto "di norma", quindi i comuni possono stabilire, motivatamente, propri limiti.</p>
	<p>Inserimento articoli nuovi o allegati Tabella riassuntiva delle sanzioni da applicare per ciascun articolo e per ciascuna casistica di violazione</p>	<p>Le tabelle riassuntive possono costituire un utili supporto nella gestione, ma non si ritiene opportuno il loro inserimento in normativa in quanto risultano essere dei duplicati delle prescrizioni già presenti negli articoli.</p>
	<p>Inserimento articoli nuovi o allegati Tabella riassuntiva delle competenze per richieste di autorizzazioni in deroga</p>	
	<p>Inserimento articoli nuovi o allegati Tabella riassuntiva delle competenze/tempistiche per richieste di autorizzazioni in deroga</p>	
	<p>Inserimento articoli nuovi o allegati Tabella riassuntiva delle procedure/competenze/tempistiche relative alle procedure amministrative in materia di acustica</p>	
	<p>Inserimento articoli nuovi o allegati Elenco Case di riposo con finalità ospedaliere (in Classe I°)</p>	<p>Gli elenchi riassuntivi di case di riposo, parchi o altro possono costituire un utili supporto nella gestione, ma non si ritiene opportuno il loro inserimento</p>

COMUNE DI VALSAMOGGIA		
<i>Art.</i>	<i>Osservazione</i>	<i>Risposte</i>
	Inserimento articoli nuovi o allegati Elenco Parchi (che rientrano in Classe I°)	in normativa in quanto risultano essere dei duplicati di indicazioni già presenti in PSC e RUE che sono gli strumenti deputati alla loro individuazione.

COMUNE DI ZOLA PREDOSA	
<i>Osservazione</i>	<i>Risposte</i>
<p>Comparto La Palazzina ex D2.12, via Balzani-Piemonte Area sottoposta a limitazioni delle sorgenti impattanti per prescrizioni AdP2003: non deve impattare negativamente sul clima acustico dei recettori sensibili, quindi deve essere garantita la classificazione qui rappresentata. Verificare se sia possibile inserire una clausola normativa specifica che riprenda la prescrizione imposta in sede di accordo di programma.</p>	<p>Si recepiscono le disposizioni relative agli interventi di mitigazione acustica definite dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 4/12/2003 tra il comune di Zola Predosa e i Privati/Aziende aderenti".</p>
<p>Comparto ex D2.3 via Camellini-Roma E' prevista la realizzazione di un Nido Aziendale e funzioni direzionali; sarebbe una cl IV per queste ultime, ma non è chiaro se sia compatibile col nido aziendale. Il PSC e RUE ammettono funzioni direzionali e commerciali. Si ritiene di assegnare una classe IV con prescrizioni idonee a tutelare la presenza di strutture per l'infanzia (attraverso requisiti acustici passivi) prevista dal PUA vigente e per la formazione professionale ammesse dal PSC-RUE.</p>	<p>L'intero ambito, considerata la localizzazione, è stato inserito in classe acustica V nello stato di fatto e in classe IV in quello di progetto. La condizione necessaria ed imprescindibile per la realizzazione di un nido aziendale consiste nel prevedere adeguate misure acustiche affinché venga tutelata la salute degli insediati.</p>
<p>Comparto C4 nella sua configurazione approvata con DCC 75/2012 Il PUA approvato che prevede l'estensione a Nord della zona edificabile nel comparto C4, prescrive la realizzazione di una duna di mitigazione per garantire la classe III, (vedere studio previsionale clima acustico PPart.) Inoltre è presente nel cuore del comparto (vedi atti PRG) la previsione del polo per l'infanzia che deve essere classificato in classe I. Si chiede di recepire le risultanze della pianificazione approvata per il comparto C4.</p>	<p>Si recepiscono le disposizioni relative al comparto C4 così come da accordi sottoscritti; pertanto nella tavola della classificazione acustica dello stato di fatto si attribuisce all'ambito del nido aziendale la classe acustica I e si perimetra nella tavola della classificazione acustica una fascia di classe IV – prospiciente l'infrastruttura viaria, di 40 m anziché 50 m</p>
<p>Si segnala la presenza di errori materiali nel testo</p>	<p>Si correggono gli errori materiali</p>

OSSERVAZIONI PRESENTATE DA PRIVATI

COMUNE DI VALSAMOGGIA - BAZZANO				
<i>Num.</i>	<i>Osservazione</i>	<i>Risposta</i>	<i>Carto- grafia</i>	<i>Norma- tiva</i>
1	PASSUTI CLAUDIO Chiede che il Piano di Classificazione acustica includa un Piano di risanamento sulle sorgenti di rumore che riguardano l'abitazione dello scrivente, da attivarsi in tempi brevi.	La richiesta di un Piano di Risanamento non può essere accolta in questa sede in quanto la redazione di questo piano è successivo alla approvazione della Classificazione Acustica. Il rumore deriva esclusivamente dalle limitrofe attività produttive che dovranno provvedere – entro sei mesi dall'approvazione della Classificazione acustica comunale - nel caso si accerti il superamento dei limiti.	X	
COMUNE DI VALSAMOGGIA				
<i>Num.</i>	<i>Osservazione</i>	<i>Risposta</i>	<i>Carto- grafia</i>	<i>Norma- tiva</i>
COMITATO BAZZANESE AMBIENTE E SALUTE				
	Si premette alle risposte alle osservazioni che seguono – presentate dal Comitato Ambiente e Salute – quanto indicato nell'Allegato 4 della D.G.R 2053 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio (), in quanto costituisce a nostro parere un chiarimento relativamente a problemi sollevati in più di una osservazione: "i Comuni verificano la coerenza delle previsioni della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) , prevista dall'art. 5 della L.R. n.20/2000; la procedura di VALSAT si applica al Piano Strutturale Comunale (PSC), quale valutazione preventiva degli obiettivi generali e delle scelte sostanziali e strategiche. Il PSC può assumere il valore e gli effetti della classificazione acustica ai sensi dell'art.20 della stessa L.R. n.20/2000. Da ciò ne consegue che per la Classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali definite dalla pianificazione comunale si considerano i contenuti e la disciplina del PSC e la verifica di coerenza si attua attraverso la VALSAT".			
2.1	(...) Si chiede di corredare il piano di classificazione acustica del territorio con schede di valutazione della compatibilità acustica dei nuovi insediamenti e delle nuove infrastrutture previste dal PSC con il loro intorno e di individuare eventuali conflitti che coinvolgono stati di fatto e di progetto, al fine verificare la coerenza tra la classificazione acustica del territorio e la trasformazione urbanistica sostanziale introdotta dal PSC.	L a compatibilità ambientale e territoriale delle nuove previsioni del PSC è verificata dalla ValSAT, che è lo strumento previsto a tal fine dalla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. Si rimanda pertanto a quel documento, che comprende anche la valutazione della compatibilità acustica. Gli eventuali conflitti sono individuati invece dalla Classificazione acustica di progetto che, peraltro, è redatta con obiettivi di qualità del territorio ed è pertanto finalizzata alla		X

COMUNE DI VALSAMOGGIA				
<i>Num.</i>	<i>Osservazione</i>	<i>Risposta</i>	<i>Carto- grafia</i>	<i>Norma- tiva</i>
		non generazione di conflitti. I conflitti generati invece da situazioni dello stato di fatto sono stati individuati e descritti in relazione al Cap.6.		
2.2	Si osserva che il piano di classificazione acustica del territorio non contiene alcuno studio di valutazione della coerenza con gli obiettivi di ValSAT. Si chiede di verificare se il piano di classificazione acustica del territorio è coerente con gli obiettivi di ValSAT del PSC, tramite schede di valutazione della compatibilità acustica dei nuovi insediamenti e delle nuove infrastrutture previste dal PSC con il loro intorno al fine di verificare la coerenza tra la classificazione acustica del territorio e gli obiettivi di ValSAT del PSC.	Classificazione acustica e ValSAT del PSC sono redatti contestualmente_ e sono strumenti intrinsecamente connessi, anche se seguono iter procedurali diversi. Non si è resa pertanto necessaria la redazione della valutazione di coerenza indicata, che peraltro non è previsto dal regolamento regionale “Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 15/2001”, in quanto i riferimenti sono già presenti nella ValSAT. Per quanto riguarda la valutazione della compatibilità acustica dei nuovi insediamenti e delle nuove infrastrutture previste dal PSC, si rimanda alla nota in premessa.		X
2.3	Si osserva che molte aree di nuova destinazione residenziale o d'uso sensibile (es. scuole) presenti nel nuovo PSC non rispettano la norma d'indirizzo di cui al comma 5, art. 13.5 del PTCP, in quanti si sovrappongono parzialmente ad aree classificate in classe IV in relazione alla prossimità ad infrastrutture per la mobilità esistenti o previste e che alcune tavole del PSC e della classificazione acustica non sono tra loro coerenti nell'indicazione delle aree e della loro destinazione. Si chiede di rendere le nuove aree di destinazione residenziale o ad uso sensibile (es. scuole) di seguito indicate, coerenti con la norma d'indirizzo di cui al comma 5, art. 13.5 del PTCP, introducendo opportune misure nelle norme di attuazione del Piano di classificazione acustica, in coerenza con la norma 13.5 del PTCP e con il PSC.	Gli areali di nuovo insediamento del PSC, com'è noto, non sono conformativi e trovano la loro attuazione attraverso il POC. È in quella sede, infatti, che alle proposte – corredate da uno specifico progetto urbanistico in cui è definito l'assetto infrastrutturale dell'area, la localizzazione dei nuovi edifici e relative opere di urbanizzazione, nonché eventuali opere di mitigazione acustica - viene richiesta la valutazione del clima acustico dell'area e la coerenza dell'organizzazione territoriale della stessa con la Classificazione acustica vigente. Si fa notare che, ad esempio, escludere da un areale la fascia di pertinenza acustica stradale (classe IV non idonea ad insediamenti residenziali) significherebbe creare una sorta di “terra di nessuno”, non utilizzabile per l'agricoltura, mentre il suo inserimento nell'areale consente all'Amministrazione di richiedere la sua sistemazione come fascia verde di mitigazione. Nel caso dell'ambito indicato nel PSC con la sigla COL.S.b a Bazzano, non essendoci ancora un progetto di assetto che consenta di capire su quale parte dell'area verrà effettivamente realizzato l'edificio scolastico, si è deciso, in via precauzionale, di assegnare all'intero ambito la classe acustica I di progetto, consapevoli del fatto che tale perimetrazione potrà essere oggetto		X

COMUNE DI VALSAMOGGIA				
Num.	Osservazione	Risposta	Cartografia	Normativa
		<p>di modifica nel caso in cui il progetto di assetto dell'area verrà inserito dal POC.</p> <p>Si rimanda inoltre al Regolamento di attuazione della Classificazione acustica del territorio, art. 6. Regolamentazione di ambiti da urbanizzare o urbanizzati da trasformare.</p>		
2.4	<p>Si osserva che le tavole sullo stato di fatto e di progetto della Classificazione Acustica adottata contengono molte aree in cui sono evidenti le sopra citate situazioni di conflitto (scarto maggiore di una classe acustica fra Unità Territoriali Omogenee confinanti), ma il Piano non fornisce alcuna relazione descrittiva di tali situazioni (alcune situazioni sono individuate nell'osservazione).</p> <p>Si chiede che il Piano verifichi ed evidenzi le situazioni di conflitto in esso contenute, ai sensi della L.447/1995, o perlomeno quelle indicate nell'osservazione, e fornisca una relazione di accompagnamento che descriva le situazioni di conflitto e che le disciplini nelle norme di attuazione.</p>	<p>Le situazioni di conflitto sono individuate nella Relazione al cap. 6 "Le aree di potenziale conflitto acustico" anche laddove non siano descritte in relazione, l'esistenza della eventuale situazione di conflitto è documentata nelle tavole. In merito alla presenza di situazioni di potenziale criticità acustica, non rilevate nel piano di classificazione acustica, si ritengono opportune alcune precisazioni.</p> <p>Uno degli obiettivi del piano di classificazione acustica è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente "sensibili" e di tutelare la salute della popolazione. Nel piano dell'Area Bazzanese sono presenti casi in cui zone in classe V risultano adiacenti a zone in classe III, sostanzialmente perché gli ambiti produttivi – molti dei quali in classe V - non sono localizzati in territorio urbano ma in territorio rurale, o al margine di esso, a cui corrisponde la classe acustica III, classe che interessa la gran parte del territorio dei comuni interessati. Di fatto eventuali emissioni rumorose provenienti dalla classe V alla classe III non hanno conseguenze sulla salute della popolazione e, di conseguenza, non si è reso necessario segnalare queste situazioni nella Relazione. Lo stesso concetto è stato applicato nei casi in cui ambiti in classe I - generalmente attribuita agli ambiti per dotazioni - risultano adiacenti a zone in classe acustica III. In questo secondo caso la classe III è riferita sia al territorio rurale, sia agli ambiti urbani consolidati (considerato che le dotazioni territoriali generalmente sono localizzate in ambito urbano) che presentano un livello di urbanizzazione medio, determinato per es. da una moderata concentrazione di persone, servizi, pubblici esercizi etc.</p>	X	X

COMUNE DI VALSAMOGGIA				
Num.	Osservazione	Risposta	Carto- grafia	Norma- tiva
		<p>Le misure da adottare sono normate nel Regolamento di attuazione all'art. 13. Contenuti dei piani di risanamento.</p> <p>Per quanto riguarda le situazioni indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bazzano Magazzino: dovranno essere effettuate misure aggiornate e presentato l'eventuale piano di risanamento — Monteveglio zona industriale e Crespellano via Lunga: si tratta di aree produttive esistenti confinanti con il territorio rurale nella quali in PSC introduce modesti completamenti. Non sono state considerate situazioni di conflitto in quanto il conflitto di genera laddove l'area "impattata" è sede di insediamenti o è un'area di particolare pregio ambientale. Questi casi sono pertanto individuati come situazioni di compatibilità (si veda art. 8, punto A del Regolamento — Castello di Serravalle: la previsione del PSC è di riconversione di un'area oggi artigianale, pertanto – come si può vedere dalla rappresentazione cartografica – il conflitto oggi presente viene eliminato dal progetto di classificazione. 		
2.5	<p>Si osserva che, all'art. 8 del Regolamento vengono menzionati esplicitamente rilievi acustici, per i quali non viene fornita alcuna documentazione numerica e nessun riferimento circa l'oggetto del rilievo, i recettori, il periodo di misura etc.</p> <p>Si chiede che i dati relativi ai rilievi acustici effettuati nell'ambito del Piano vengano inseriti nella documentazione, in quanto si afferma che non sono necessari interventi di risanamento acustico, sulla base di dati oggettivi che però non vengono inclusi nella documentazione.</p>	<p>L'art. 8, nella parte citata, descrive le tipologie di situazioni di conflitto e le condizioni che le caratterizzano, non si riferisce a situazioni specifiche né a rilievi a queste correlate. Il punto B, citato nell'osservazione, non descrive nello specifico la situazione di Bazzano richiamata, ma indica come individuare una situazione di potenziale incompatibilità.</p>		X
2.6	<p>Si osserva che gli strumenti cartografici utilizzati nelle Tavole 1, 2 e 3 sono in scala 1:10000, ovvero non conformi alla legge regionale 20/2000 e alla disposizione della Giunta Regionale 2053 del 9.10.2011.</p> <p>Si chiede di aggiornare tutte la tavole inerenti la classificazione acustica alla scala 1:5000.</p>	<p>In relazione alla vastità del territorio zonizzato è stata fatta la scelta – condivisa con la Città Metropolitana, l'ARPA e l'ASL - di predisporre tavole per la stampa cartacea alla scala 1:10.000, potendo disporre di file PDF con una risoluzione tale da consentire la visualizzazione di aree anche di ridotta dimensione (la base cartografica delle tavole è il DBT regionale che consente, senza perdere definizione, la visualizzazione fino alla scala 1:1.000). Inoltre, nella relazione sono riportati stralci alla scala</p>		

COMUNE DI VALSAMOGGIA

<i>Num.</i>	<i>Osservazione</i>	<i>Risposta</i>	<i>Carto- grafia</i>	<i>Norma- tiva</i>
		<p>più opportuna delle aree con particolari situazioni. La stampa cartacea alla scala 1:5.000 comporterebbe la produzione di 60 tavole e le Amministrazioni hanno preferito evitarlo in una politica di "lotta allo spreco".</p> <p>Si ricorda infine che l'indicazione della scala di rappresentazione non è indicata nella L.R. 15/2001 e ss.mm.ii. ma nella Direttiva "Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 15/2001" di cui alla DGR 2053. Non si tratta pertanto di una prescrizione quanto di una indicazione di opportunità, peraltro oggi superata dallo sviluppo degli strumenti informatici di disegno e rappresentazione.</p>		

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

<i>Num.</i>	<i>Osservazione</i>	<i>Risposta</i>	<i>Cartogra- fia</i>	<i>Norma- tiva</i>
3	<p>FIORI SERGIO</p> <p>Si chiede di inserire l'abitazione di proprietà nella classe IV in congruenza con quanto previsto al previgente Piano di Classificazione acustica approvato con delibera C.C. Monte San Pietro n. 49/2004.</p>	<p>Si tratta di un mero errore materiale.</p> <p>L'ambito in cui ricade l'edificio (individuato catastalmente dal F.30, mapp.322, sub, 4-7) verrà inserito in classe acustica IV</p>	X	



ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE

Comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia, Zola Predosa
Città metropolitana di Bologna

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE

QUADRO DI SINTESI DELLE RISPOSTE AI PARERI ESPRESSI DA ARPA E AUSL

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE

	Sindaci	Assessori
<i>Monte San Pietro</i>	Stefano RIZZOLI	Stefano RIZZOLI
<i>Valsamoggia</i>	Daniele RUSCIGNO	Daniele RUSCIGNO
<i>Zola Predosa</i>	Stefano FIORINI	Stefano FIORINI
<i>Responsabili di progetto</i>		<i>Ufficio di Piano</i>
Roberto FARINA (OIKOS Ricerche srl)		Marco LENZI (Coordinamento)
Alessandra CARINI (OIKOS Ricerche srl)		

SETTEMBRE 2015

GRUPPO DI LAVORO

Responsabili di progetto

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche)
Alessandra CARINI (OIKOS Ricerche)

Ufficio di Piano

Marco LENZI (Coordinamento)
Gianluca Gentilini
Elisa Nocetti

Associazione Temporanea di Imprese

OIKOS Ricerche s.r.l.:
Diego Pellattiero
Antonio Conticello
StudioTecnico Progettisti Associati::
Studio Samuel Sangiorgi
SISPLAN s.r.l.
NOMISMA S.P.A.

Commissione Tecnica di Coordinamento

Monica Vezzali (*Bazzano*)
Marco Lenzi (*Castello di Serravalle*)
Andrea Diolaiti (*Crespellano*)
Roberto Lombardi (*Monte San Pietro*)
Federica Baldi (*Monteveglia*)
Sandro Bedonni, Simona Ciliberto (*Savigno*)
Simonetta Bernardi (*Zola Predosa*)

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 77 del 18/12/2013	APPROVAZIONE: Del. C.C. n. ... del

COMUNE DI BAZZANO	COMUNE DI VALSAMOGGIA
ADOZIONE: Del. C.C. n. 100 del 19/12/2013	APPROVAZIONE: Del. C.C. n. ... del
COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 92 del 20/12/2013	
COMUNE DI CREPELLANO	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 112 del 19/12/2013	
COMUNE DI MONTEVEGLIO	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 68 del 17/12/2013	
COMUNE DI SAVIGNO	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 104 del 17/12/2013	

COMUNE DI ZOLA PREDOSA	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 110 del 23/12/2013	APPROVAZIONE: Del. C.C. n. ... del

**COMUNI DI MONTE SAN PIETRO, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
QUADRO DI SINTESI DELLE RISPOSTE AI PARERI ESPRESSI DA ARPA E AUSL**

SOMMARIO

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'AMILIA ROMAGNA	1
AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	8

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
1	<p>Si evidenzia la presenza all'interno del territorio urbanizzato di aree confinanti caratterizzate da limiti acustici che si discostano in misura superiore a 5 dB(A): tali situazioni di potenziale incompatibilità dovranno essere oggetto di monitoraggio acustico per valutare il rispetto o meno dei limiti assoluti di zona e se necessario l'attuazione dei piani di risanamento.</p>	<p>Nella relazione illustrativa (Cap.6) le situazioni di potenziale conflitto acustico sono state individuate e descritte.</p> <p>Come specificato nella medesima relazione - che rimanda al regolamento di attuazione e in particolare al punto B dell'art.8 <i>Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica</i> e art.13 <i>Contenuti del Piano di risanamento</i> - nei casi descritti si rendono necessari interventi di risanamento acustico, qualora – una volta effettuate le misurazioni fonometriche – si rilevi il superamento dei limiti acustici di zona.</p> <p>L'art. 8 aggiunge inoltre (nel caso di zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A) in termini di valori misurati) che anche nel caso in cui, allo stato attuale, non si rilevi una situazione di superamento del limite di zona assoluto e pertanto non si rendano necessari interventi di risanamento, in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.</p> <p>Non sono state puntualmente individuate e segnalate tutte le situazioni nelle quali si hanno aree in classe V confinanti con aree rurali (classe III) senza presenza di potenziali bersagli, in quanto considerate non incompatibili.</p>
2	<p>Riguardo la determinazione delle aree destinate allo spettacolo temporaneo, si voglia considerare che tali aree possono essere indicate in cartografia e che le caratteristiche che conferiscono l'idoneità allo svolgimento di tali eventi sono principalmente riconducibile alla possibilità di svolgere gli spettacoli senza che sia necessario un numero rilevante di deroghe proprio per la configurazione delle stesse aree ovvero la distanza di queste dai ricettori.</p>	<p>Nella relazione illustrativa sono cartograficamente individuate attraverso stralci le aree idonee allo svolgimento di attività a carattere temporaneo.</p> <p>Si precisa inoltre che dette aree sono state valutate idonee allo svolgimento di manifestazioni temporanee, nei limiti e con le prescrizioni definiti dal Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione acustica. L'autorizzazione è comunque da richiedere in tutti i casi.</p>
3	<p>Si consiglia di esplicitare con maggiore chiarezza il confine temporale di cosa debba essere considerato esistente e pertanto fa riferimento alla classificazione dello stato di fatto, rispetto alle trasformazioni future, per esempio potrebbe cadere nell'esistente tutto quanto adottato/approvato</p>	<p>Come richiamato nella normativa regionale nello <i>stato di fatto</i> rientrano le parti di territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate. Si intendono come stato di fatto anche quelle parti del tessuto urbano esistente non sottoposte, dallo strumento di pianificazione vigente, ad ulteriori sostanziali trasformazioni (territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso), tali da incidere sull'attribuzione delle classi</p>

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
	<p>prima della assegnazione dell'incarico per la redazione della zonizzazione; mentre tutto quanto adottato/approvato successivamente potrà essere considerato come nuovo.</p>	<p>acustiche. Rientrano in tale categoria anche i piani particolareggiati adottati o approvati dall'Amministrazione comunale, anche se non ancora completamente realizzati.</p> <p>La Classificazione acustica è stata redatta contestualmente alla redazione di PSC e RUE, pertanto nello <i>stato di progetto</i> sono state considerate le trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici (in prevalenza si tratta degli ambiti di nuovo insediamento e ambiti di riqualificazione, ossia ambiti sottoposti a POC), oppure quelle parti del territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, anche se non ancora in attuazione al momento della redazione della Classificazione acustica.</p>
4	<p>Aree di cava Le attività di estrazione, sono assimilabili per macchinari utilizzati, per tipo di lavorazioni, per impatto acustico generato, alle attività cantieristiche. Qualora l'attività estrattiva si debba avvicinare ad un ricettore residenziale e conseguentemente non risulti possibile rispettare i limiti di legge, con particolare riferimento ai limiti di immissione differenziale, si propone di regolamentare queste situazioni a mezzo dell'applicazione della D.G.R. 45/2002. La deroga può essere richiesta e rilasciata nei soli periodi temporali in cui tutti i possibili accorgimenti tecnici e mitigativi risulterebbero vani o non tecnicamente/economicamente convenienti. Di seguito si riporta quanto già proposto per le norme tecniche di attuazione della classificazione acustica della città di Bologna.</p> <p><i>Essendo l'attività di cava assimilabile ad una attività temporanea, è possibile richiedere deroga ai limiti di rumore. Tale deroga potrà essere concessa solamente per particolari attività (es. predisposizione delle stesse opere di mitigazione, utilizzo di particolari impianti, ecc..) per un tempo ben definito e limitato, e dimostrando in modo esauriente e dettagliato che sono stati adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni, attraverso:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 • l'adeguata organizzazione delle attività di cava, 2 • l'utilizzo di macchinari meno rumorosi presenti sul mercato, 	<p>Le aree di cava presenti sono inserite nel territorio rurale, lontane da centri e nuclei abitati: non si configura quindi la situazione descritta nel parere. Le aree di cava attive sono peraltro regolarmente autorizzate secondo la procedura che prevede anche la valutazione dell'impatto prodotto dalle attività.</p>

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
	<p><i>3 • la predisposizione di opere di mitigazione, valutando l'opportunità di realizzarle mediante la messa in opera di barriere acustiche al posto dei terrapieni (i quali necessitano di più tempo per la loro realizzazione e richiedono l'impiego di macchinari rumorosi in posizione vicina ai ricettori).</i></p> <p><i>Attraverso la redazione di un'apposita documentazione acustica, deve essere dimostrato che quanto tecnicamente possibile è stato messo in campo, specificando chiaramente le motivazioni della richiesta di deroga. Lo studio, oltre ad analizzare la situazione peggiore per la quale è richiesta deroga, dovrà essere inoltre accompagnato da una simulazione della "situazione tipo" di attività della cava, in modo da valutare quale sarà l'impatto acustico mediamente presente durante il periodo di coltivazione o sistemazione della cava.</i></p> <p><i>La richiesta di deroga dovrà, di norma, essere presentata contestualmente al Piano di coltivazione della cava.</i></p>	
5	<p>Prescrizioni per le sorgenti sonore</p> <p>Relativamente all'applicazione del criterio differenziale per gli impianti produttivi a ciclo continuo, si propone di inserire quanto di seguito riportato.</p> <p><i>"In caso di ampliamento, potenziamento o modifica dell'impianto il diritto di esenzione all'applicazione del criterio differenziale decade anche per quegli impianti esistenti alla data di emanazione del DMA 11.12.1996 e il rispetto del limite differenziale di immissione sonora deve essere dimostrato, attraverso la presentazione di Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA), prendendo come riferimento del rumore ambientale il livello di pressione sonora stimato presso i ricettori con tutte le sorgenti in funzione e come rumore residuo il livello di pressione sonora presente presso i ricettori ad impianto completamente spento. Non saranno ritenute accettabili valutazioni finalizzate unicamente a verificare l'eventuale mutamento (positivo o negativo) del clima acustico rispetto al funzionamento dell'impianto nella condizione precedente alle modifiche in progetto."</i></p>	Si provvede ad integrare il regolamento di attuazione (art.7, c.2) con quanto richiesto nel parere.

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
6	<p>Riguardo il Regolamento Tecnico di Attuazione, si premette che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione all'art. 2 punto 4, si ritiene che la prescrizione sui requisiti acustici passivi degli edifici sia opportuno che venga inserita all'interno del RUE 2. In relazione all'art. 4 punto a) e b) e art 8 lettera A e B, dopo il 5dB(A) aggiungere " <i>in termini di valori misurati</i>". 3. In relazione alla Documentazione di previsione di impatto acustico Art 5 punto 1: dopo DGR 673/2004 si suggerisce di aggiungere la frase: " <i>e in relazione a quanto previsto dal DPR n 227 del 19/10/2011 allegato B</i>"; 4. In relazione all'art. 5 lettera B punto 14, lettera e), laddove è previsto l'obbligo di presentare la documentazione previsionale di clima acustico (D.P.C.A.) per i "nuovi interventi residenziali prossimi alle opere di cui al precedente punti a) b) c) d)" occorrerebbe definire il concetto di prossimità, per lo meno rispetto alle infrastrutture. In proposito, si suggerisce di considerare prossimi, alle strade e ferrovie esistenti e di progetto, quegli interventi ricadenti all'interno delle fasce pertinenti di cui ai D.P.R. 459/98 e 142/2004 5. In relazione all'art. 12 Regolamento per le attività temporanee, i Comuni che hanno già approvato un regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per le attività rumorose a carattere temporaneo, dovranno verificare la coerenza con quanto disciplinato da detto articolo. 	<p>Relativamente al punto 1, il RUE contiene già quanto di competenza in materia.</p> <p>Relativamente ai punti 2 e 3 si provvede ad integrare gli elaborati con quanto indicato.</p> <p>Relativamente al punto 4: si provvede ad integrare gli elaborati con quanto indicato. Si ritiene comunque che la valutazione della "prossimità" debba essere effettuata caso per caso, in relazione all'importanza delle infrastrutture interessate.</p> <p>Relativamente al punto 5 la verifica è stata effettuata in sede di formazione del Piano di Classificazione acustica.</p>
7	<p>Si suggerisce inoltre di prevedere l'eventuale gestione della sovrapposizione di fasce di pertinenza acustica infrastrutturale di cui al decreto 142/04 qualora la sovrapposizione riguardi fasce a diversi limiti, in tal caso si consiglia di mutuare il principio di cui al DM 29/11/2000 per il quale, in caso di infrastrutture a limiti differenti ci riferisce al limite maggiore applicato all'insieme delle emissioni infrastrutturali.</p>	<p>Si provvede a modificare gli elaborati con le indicazioni richiamate</p>
8	<p>Si evidenzia che dall'esame della cartografia è emersa la presenza di UTO di dimensioni ridotte in classe II, poste in zone dove difficilmente saranno rispettati i limiti previsti per tali classi anche per la presenza di</p>	<p>Le amministrazioni comunali hanno valutato coerenti le scelte in merito alle individuazioni di aree in classe acustica II.</p>

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA

<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
	infrastrutture viarie e zone industriali limitrofe. Si rimanda alle amministrazioni comunali di valutare l'eventualità di procedere ad una riclassificazione di tali aree anche in considerazione di eventuali trasformazioni edilizie	
9	Per quanto attiene l'allegato contenente la documentazione acustica da allegare si chiede di tenere conto delle seguenti osservazioni: Circa i contenuti previsti dalla DPCA, in considerazione della diffusione ormai generalizzata di strumenti di monitoraggio acustico ambientale, non pare eccessivo richiedere, sempre e comunque una misura continua di circa 24 ore.	Si ritiene l'osservazione accoglibile e si provvede ad integrare gli elaborati con le indicazioni richiamate.
10	Si segnala infine che la scrivente Agenzia, al fine di omogeneizzare le documentazioni che pervengono dai comuni di tutta la provincia nonché procedere alle verifiche di propria competenza, richiede che le seguenti specifiche tecniche vengano esplicitate all'interno delle documentazioni d'impatto e clima acustico: ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE FONOMETRICHE Oltre ai contenuti di cui all'allegato D al DMA 16.03.1998, unitamente alla descrizione delle procedure utilizzate nell'esecuzione della misura, il tecnico competente in acustica deve avere cura di fornire le seguenti informazioni, anche al fine di rendere replicabile la misura qualora ARPA intenda eseguire monitoraggi di verifica: 1 il sito di misura deve essere identificato in modo univoco, indirizzo con civico, vano in cui è stata eseguita la misura con breve descrizione dell'ambiente abitativo; nel caso di misure in esterno l'identificazione del sito di misura deve essere sempre accompagnata da cartografia in scala adeguata; tale cartografia è richiesta al fine di rendere esplicita la relazione tra la collocazione della sorgente sonora e quella dei siti di misura indicandone anche le distanze; 2 la documentazione fotografica del sito in cui trova evidenza la strumentazione di misura e la posizione del microfono;	Si ritiene l'osservazione accoglibile e si provvede ad integrare gli elaborati con le indicazioni richiamate

ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA

<i>N.</i>	<i>Contributi presentati</i>	<i>Risposte</i>
	<p>3 l'elenco della strumentazione con cui è stata eseguita la misura, compresi gli accessori utilizzati, indicando la classe di precisione e la conformità alle norme. Dovrà altresì essere allegato l'estratto od il frontespizio copia del certificato di taratura della strumentazione, presso un centro SIT;</p> <p>4 la storia temporale della misura, nonché lo spettro sonoro delle immissioni campionate evidenziando le caratteristiche in base alle quali siano o meno riconosciute oggettivamente le penalizzazioni. In alternativa, esplicitare che in base alle caratteristiche della sorgente sonora non si è ritenuto procedere alla verifica delle componenti tonali ed impulsive.</p> <p>ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL MODELLO DI SIMULAZIONE</p> <p>Qualora richiesto l'utilizzo di un modello predittivo, devono essere restituite le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) denominazione commerciale e versione del software;b) specifica in merito agli algoritmi di calcolo utilizzati per la simulazione;c) dati di input utilizzati, con particolare riferimento ai livelli di potenza sonora assegnati a tutte le sorgenti sonore (lineari, puntiformi e areali) indicando se forniti dal produttore della sorgente, disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure sperimentali su impianti o apparecchiature dello stesso tipo o altro. Per le sorgenti sonore stradali o ferroviarie occorre indicare (se funzionali all'algoritmo utilizzato) i flussi di traffico e le velocità medie considerate, distinte per tipologia di mezzo;d) dati della procedura di taratura del modello predittivo, fornendo i livelli sonori puntuali simulati in corrispondenza delle postazioni di monitoraggio acustico;e) dati di output, da restituire in forma tabellare riportando i livelli sonori ante e post-operam calcolati in facciata ai ricettori ed in corrispondenza dei punti di monitoraggio acustico, eventualmente integrati da mappe e sezioni acustiche;f) i file delle simulazioni devono essere conservati per almeno 12 mesi dalla presentazione delle stesse, in quanto potranno essere richiesti dall'ARPA ai fini delle verifiche di competenza.	

AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
1	<p>“ [Non è] dato sapere se il dato [prodotto] sia stato integrato con altri elementi quali, ad esempio, la conformazione fisica dei vari siti o altri diversi elementi. In una classificazione acustica, infatti, assieme a casi (probabilmente preponderanti) di assegnazione diretta (come una scuola in classe I) possono esserci assegnazioni diverse legati a criteri come la fruibilità di una determinata porzione di territorio oppure legate al suo interesse storico, architettonico o culturale. E' anche possibile che l'assegnazione di classe acustica possa essere stata condotta (o si possa condurre) in relazione a un computo di vari indici, quali a titolo d'esempio: densità di popolazione, densità di attività commerciali, densità di attività produttive”.</p> <p>A tal proposito, dall'esame della documentazione prodotta, emerge che laddove questi elementi siano stati considerati risultano limitati alla generalità del territorio comunale, dato in se' di relativo significato (ad esempio conoscere il numero medio di abitanti per Km² di Monte San Pietro è relativamente significativo, mentre appare più utile conoscere come questa popolazione tende a concentrarsi in determinati centri e in quali porzioni degli stessi). Si fa presente che tale indicazione di dettaglio (almeno per i centri abitati più importanti) consentirebbe di comprendere anche il livello di dettaglio scelto (ossia la parcellizzazione del territorio) e il criterio di parcellizzazione stessa.</p>	<p>Il piano di classificazione acustica per i comuni dell'area bazzanese è stato redatto in stretta continuità con il Piano Strutturale Comunale, il quale articola nel RUE diversi sub-ambiti urbanistici, sulla base delle caratteristiche morfologiche e funzionali dei diversi tessuti urbani. Tale suddivisione è stata assunta dal piano di classificazione acustica come elemento essenziale per l'attribuzione delle diverse classi acustiche. Pertanto aspetti legati alla morfologia del territorio, alla diversa localizzazione degli ambiti, all'accessibilità, alla presenza o meno di attività significative quali per esempio attività produttive e commerciali, pubblici esercizi, oltre alla densità di popolazione nonché l'insieme dei servizi che connotano l'ambiente urbano sono stati oggetto di riflessioni e valutazioni nell'ambito della redazione del piano strutturale comunale. Tutti questi aspetti sono stati espressi a pag.11 della Relazione illustrativa del Piano di classificazione acustica nel quale si afferma: <i>“il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è stato principalmente riferito alle reali condizioni di fruizione del territorio, pur tenendo conto delle destinazioni del vigente PRG (stato di fatto) e di quelle del progetto di PSC/RUE (stato di progetto). In particolare, sono state considerate una importante base conoscitiva le suddivisioni dell'ambito urbano consolidato operate in sede di RUE – in approfondimento di quanto già individuato nel PSC – in quanto molto vicine per contenuti e modalità di individuazione, alle UTO definite dalla normativa. Il RUE, infatti, individua per l'ambito urbano consolidato i seguenti sub-ambiti:</i></p> <p>AUC.1: <i>Tessuti insediativi lungo la vecchia Bazzanese e altri tessuti urbani interessati dall'attraversamento di infrastrutture, per i quali si prevedono azioni di adeguamento, mitigazione ambientale e ri-progettazione dello spazio urbano,</i></p> <p>AUC.2: <i>Tessuti esterni al perimetro dei centri storici, il cui assetto storicizzato costituisce un fattore di identità urbanistica da conservare e valorizzare</i></p> <p>AUC.3: <i>Sub-ambiti consolidati con usi in prevalenza terziari</i></p> <p>AUC.4: <i>Tessuti insediativi saturi: tessuti che possono presentare, pur nel quadro di un adeguato livello di qualità urbana, parziali limiti di funzionalità urbanistica (es. viabilità angusta, carenza di spazi pubblici...) che risultano solo in parte e non sempre realisticamente superabili alla luce dello stato di</i></p>

AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
		<p>fatto e della sedimentazione degli insediamenti esistenti. Per queste ragioni sembra opportuno limitare in massimo grado interventi di densificazione edilizia, consentendo piccoli interventi di completamento in attuazione delle potenzialità insediative. Il recupero di spazi di sosta e di percorsi pedonali, nonché di spazi permeabili all'interno dei lotti, costituiscono gli obiettivi di qualità più realisticamente perseguibili all'interno di tali ambiti.</p> <p>AUC.5: Tessuti insediativi di formazione recente, a media densità I tessuti sono articolati in 3 categorie - AUC.5A, AUC.5B, AUC.5C – in relazione alle diverse caratteristiche di accessibilità, al livello della dotazione di servizi, ai caratteri ambientali e paesaggistici degli insediamenti a cui appartengono.</p> <p>AUC.6: Sub-ambiti consolidati oggetto di piani attuativi o di altri interventi unitari recenti, di norma adeguatamente dotati di spazi pubblici</p> <p>AUC.7: Tessuti insediativi a bassa densità I tessuti sono articolati in 3 categorie - AUC.7A, AUC.7B, AUC.7C – in relazione alle diverse caratteristiche di accessibilità, al livello della dotazione di servizi, ai caratteri ambientali e paesaggistici degli insediamenti a cui appartengono.</p>
2	<p>Sono state individuate, nella cartografia di zonizzazione, delle aree specifiche dei territori comunali alle quali sono state assegnate delle sigle identificative (ad esempio in tavola 1A si legge "MSP 37", "ZP 1", "CR 2", ecc.). Non si è però riscontrata una legenda che possa consentirci di comprendere a cosa corrisponde ciascuna di queste sigle (strutture sanitarie, scuole, case di cura, ecc.).</p> <p>- Si richiamano in ogni caso i principi già menzionati nel ns. precedente parere del 2014: a) tipologie come baby parking e simili è auspicabile che siano inquadrati in classe I; b) le strutture normate dalla DGR 564/00 è auspicabile siano considerate di classe I; c) le nuove residenze devono essere classificate in classe III o inferiore (come prescritto dal PTCP). Si fa presente che la documentazione prodotta (pagina 7 della Relazione Tecnica Illustrativa) non recepirebbe questi auspici.</p> <p>- Relativamente, poi, a quanto indicato a pagina 18 della Relazione Tecnica Illustrativa, cioè l'assegnazione della classe III agli ambiti per le attrezzature sportive, parrebbe utile un approfondimento tenuto conto che</p>	<p>- Nelle elaborazioni cartografiche sottoposte sono state evidenziate con una sigla e una freccia le localizzazioni delle osservazioni d'Ufficio espresse dai tre comuni interessati. A questa individuazioni corrisponde un documento in cui sono elencate le diverse osservazioni e le decisioni/risposte in merito.</p> <p>- Relativamente alla classe I, il criterio base per l'attribuzione della classe che comprende le "aree particolarmente protette" le aree destinate ad uso scolastico, quelle destinate al riposo e allo svago, (le aree a parco e le aree verdi), le aree ospedaliere, le aree che ospitano attrezzature sanitarie (per esempio case di riposo con presidio ospedaliero), è quello definito dalla normativa regionale, ossia "aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione". Come riportato a pag.17 della Relazione illustrativa, fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi.</p>

AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
	<p>alcune di queste strutture possono essere ricomprese tanto nella normativa disposta dall'articolo 2 della LR 35/90 quanto nell'articolo 8 della Legge 447/95.</p>	<p>Le piccole aree verdi "di quartiere" ed il verde ai fini sportivi, eccettuate alcune situazioni, non sono stati invece considerati come zone di massima tutela (concordemente a quanto previsto dalla normativa regionale), proprio perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale per la fruizione. In questo caso per l'attribuzione diretta delle aree di classe I si è fatto soprattutto riferimento alla individuazioni, nel PSC e nel RUE, degli ambiti per dotazioni (COL), che risultano attuati.</p> <p>- Agli ambiti per attrezzature sportive – individuati con la sigla COL. (C).sp – è stata invece attribuita la classe acustica III, in considerazione del fatto che possono ospitare attività particolarmente rumorose (concerti, sagre, vari tipi di manifestazioni...) e che, in generale, la quiete non è il requisito fondamentale per la loro fruizione.</p>
3	<p>Si prende atto che nella Relazione Tecnica Illustrativa sono state indicate alcune situazioni di criticità. Pare tuttavia necessario evidenziare come:</p> <p>a) in alcuni casi (diversamente da quanto richiesto nel ns precedente parere del 2014) non sono indicate le scelte che s'intendono concretamente perseguire per ridurre gli inconvenienti derivanti da queste criticità;</p> <p>b) nella cartografia prodotta sono presenti situazioni di criticità acustica non menzionate nella Relazione illustrativa. Si ricorda, in proposito, che situazioni di criticità sussistono già qualora una classe I confini con una classe III oppure laddove una classe III confini con una classe V.</p> <p>Si richiama in ogni caso i principi (già menzionati nel ns. precedente parere del 2014) secondi i quali le criticità acustiche esistenti dovrebbero essere, in quanto possibile, oggetto di proposte mitigative mentre quelle nuove dovrebbero essere, in quanto possibile, evitate. Si coglie l'occasione per prendere atto che nella relazione prodotta è stata indicata una situazione di criticità acustica tra un ambito territoriale del comune di Savignano (in provincia di Modena) e un ambito dell'ex comune di Bazzano (località Magazzino). A tal proposito si ritiene che questo elemento puntuale possa essere l'occasione per dare seguito a quanto suggerito nel ns. precedente parere del 2014 laddove era scritto: " <i>sarebbe oppor-</i></p>	<p>Nel capitolo 6 della Relazione Illustrativa sono state evidenziate le potenziali situazioni di criticità acustica presenti nei territori comunali, generate dal contatto di zone che differiscono per più di cinque decibel.</p> <p>a) Il Regolamento di attuazione disciplina i casi in cui si rendono necessari interventi di risanamento acustico, finalizzati al miglioramento del clima acustico. In particolare all'art.4 sono descritte dettagliatamente le procedure da avviare nel caso in cui si rilevino nel territorio comunale "situazioni di incompatibilità acustica". Nel caso in cui venga dimostrato, mediante una campagna di rilevamento della situazione reale, il superamento dei limiti di zona si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento, <i>costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la classificazione acustica.</i></p> <p>Per le situazioni esposte nel cap. 6 della Relazione Illustrativa, qualora si rilevi l'effettivo superamento dei limiti di zona si provvederà alla redazione del piano di risanamento acustico.</p> <p>b) Uno degli obiettivi del piano di classificazione acustica dovrebbe essere quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente "sensibili" e di tutelare la salute delle persone. Nel piano di classificazione acustica dell'area bazzanese sono presenti casi in cui zone in classe V risultano adiacenti a</p>

AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
	<p><i>tuno che cartografia e Relazione Illustrativa considerassero anche la relazione con le aree finitime dei Comuni contermini ... Potrebbero emergere in tal modo situazioni in cui la classificazione acustica di uno dei Comuni dell'Area Bazzanese può essere critica rispetto alla classificazione acustica (o alle previsioni urbanistiche) del diverso Comune, e viceversa."</i></p>	<p>zone in classe III, sostanzialmente perché gli ambiti produttivi – molti dei quali in classe V - non sono localizzati in territorio urbano ma in territorio rurale a cui corrisponde la classe acustica III che copre la gran parte del territorio dei comuni interessati. Di fatto eventuali emissioni rumorose provenienti dalla classe V alla classe III non andrebbero a compromettere la salute delle persone. Pertanto non si è ritenuto di segnalare queste situazioni nella Relazione. Lo stesso concetto è stato applicato nei casi in cui ambiti in classe I - generalmente ambiti per dotazioni - risultano adiacenti a zone in classe acustica III. In questo secondo caso la classe III è riferita sia al territorio rurale, sia agli ambiti urbani consolidati (considerato che le dotazioni territoriali generalmente sono localizzate in ambito urbano) che presentano un alto livello di urbanizzazione, determinata per es. dalla concentrazioni di persone, servizi, pubblici esercizi etc.</p> <p>- Come già ribadito, compito della classificazione acustica è anche quello di evidenziare – per lo stato di fatto - zone di potenziale criticità acustica (proprio come riportato nel cap. 6 della Relazione Illustrativa). Per lo stato di progetto la situazione è più delicata in quanto il PSC – piano non conformativo del diritto di proprietà – non identifica ambiti nei quali sicuramente si determinerà un processo di trasformazione, ma individua ambiti idonei al processo di trasformazione. La definizione vera e proprio del processo del trasformazione urbanistica, nonché la definizione dello schema di assetto dell'ambito stesso, indicando puntualmente le aree in cui verranno effettivamente realizzati i diversi interventi, spetta al Piano Operativo Comunale. Al PSC spetta il compito di dire se quell'ambito è più o meno idoneo alla trasformazione indicando di massima quali potrebbero essere gli usi e le funzioni ammissibili. Partendo da questi presupposti, il piano di classificazione acustica è stato redatto cercando di salvaguardare la salute degli insediandi, anche attribuendo all'ambito una classe acustica molto cautelativa, eventualmente da rivedere dopo la definizione del POC.</p> <p>- la potenziale criticità acustica evidenziata tra il comune di Savignano e il comune di Valsamoggia – località Magazzino è stata messa in luce anche a seguito della vostra segnalazione.</p>

AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

N.	Contributi presentati	Risposte
4	<p>L'elenco delle aree da utilizzare in modo preferenziale per lo svolgimento di attività temporanee debba essere riportato anche nel Regolamento di attuazione (nonché in apposita cartografia), inoltre: 1) manca l'indicazione di queste aree per il Comune di Zola Predosa; 2) non risulta nella documentazione prodotta indicazione di criteri che tendano a escludere, tra le aree dove possono svolgersi attività temporanee, quelle più prossime a ospedali, case di cura e di riposo, residenze, ecc. In ogni caso poiché le attività temporanee (manifestazioni, spettacoli, ecc.) possono essere soggette a deroga, si ritiene che la loro individuazione dovrebbe essere riconducibile alla possibilità di svolgere spettacoli senza che sia necessario un numero rilevante di deroghe proprio per la configurazione delle stesse aree ossia per la distanza di queste dai ricettori sensibili.</p>	<p>- Si provvederà a riportare nella Relazione Illustrativa l'individuazione cartografica delle aree per lo svolgimento di attività temporanee, anche per il comune di Zola Predosa.</p> <p>- al fine di non determinare dei dubbi interpretativi sull'idoneità delle aree per manifestazioni temporanee, si riporta nei documenti la frase: <i>le manifestazioni e attività di carattere temporaneo dovranno comunque essere localizzate – nei casi in cui l'indicazione dell'area non sia particolarmente dettagliata – ad una distanza tale da non recare “danni” ai ricettori sensibili.</i></p> <p>Le aree per lo svolgimento di attività temporanee sono state valutate idonee allo svolgimento di manifestazioni temporanee, nei limiti e con le prescrizioni definiti dal Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione acustica (art. 12). L'autorizzazione è comunque da richiedere in tutti i casi.</p> <p>L'eventuale svolgimento di manifestazioni temporanee in altre aree è soggetto alla verifica di compatibilità acustica di cui all'art. 12 del Regolamento.</p>
5	<p>Nel paragrafo “prescrizioni specifiche” della Relazione Illustrativa sarebbe opportuno indicare puntualmente le prescrizioni adottate negli strumenti urbanistici attuativi. Si fa presente, inoltre, che nel caso del comparto ex D2.12 (pagina 23 della Relazione) non sono stati riscontrati i riferimenti all'Accordo di Programma.</p>	<p>Si accoglie l'osservazione e si riportano nel paragrafo “prescrizioni specifiche” della Relazione Illustrativa, le prescrizioni adottate negli strumenti urbanistici attuativi, oltre ai riferimenti all'Accordo di Programma per l'ex comparto ex D2.12</p>